

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

208.

### SEDUTA DI VENERDÌ 24 LUGLIO 2009

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIANFRANCO FINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ROCCO BUTTIGLIONE**

### INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> .....	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	1-21

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – Emendamento Dis. 1.1 del Governo – A.C. 2561-A) .....	1
<b>Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009: Provvedimenti anti-crisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (A.C. 2561-A) (Seguito della discussione)</b> .....	1	Presidente .....	1
		Baccini Mario (Misto-RRP) .....	1
		Bersani Pier Luigi (PD) .....	10
		Bitonci Massimo (LNP) .....	8
		Cambursano Renato (IdV) .....	4

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

	PAG.		PAG.
Casini Pier Ferdinando (UdC) .....	5	<b>Disegni di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2008 e Assestamento del bilancio dello Stato del 2009</b> (Assegnazione alla V Commissione in sede referente) .....	
Cazzola Giuliano (PdL) .....	12		
Lo Monte Carmelo (Misto-MpA-Sud) .....	2		20
<i>(Votazione della questione di fiducia – Emendamento Dis. 1.1 del Governo – A.C. 2561-A)</i> .....	14	<b>Sull'ordine dei lavori</b> .....	20
Presidente .....	14	Presidente .....	20
		Cicu Salvatore (PdL) .....	20
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta ...</b>	21

---

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.**  
**Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANFRANCO FINI

**La seduta comincia alle 17,30.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta del 13 luglio 2009.*

*I deputati in missione sono sessantanove.*

**Seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (A.C. 2561-A).**

*Nella seduta del 23 luglio 2009 il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento Dis. 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.*

**(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia)**

MARIO BACCINI (Misto-RRP). Rilevato che il provvedimento d'urgenza in esame prevede significative misure in materia di lotta alla povertà e di sostegno al lavoro, nonché efficaci politiche di microfinanza, ritiene che la grave crisi economica e sociale in atto debba essere affrontata con senso di responsabilità da tutto il Parlamento, evitando che lo scontro politico alimenti tra i cittadini la confusione tra diritti e desideri. Dichiarò, quindi, che la sua componente politica accorderà la fiducia al Governo.

CARMELO LO MONTE (Misto-MpA-Sud). Ritiene che il Governo non abbia mantenuto le promesse fatte nei confronti del Mezzogiorno, atteso che le risorse destinate al Sud, segnatamente nell'ambito del FAS, sono state dirottate verso altre aree del Paese. Sottolineò, quindi, la necessità di un'inversione di tendenza, dichiarò che la sua componente politica, nell'esprimere un giudizio negativo sul decreto-legge in esame, non parteciperà alla votazione sulla fiducia e si riserva d'ora in poi di valutare la posizione da assumere sui singoli provvedimenti sulla base della loro coerenza con il programma di Governo.

RENATO CAMBURSANO (IdV). Nel lamentare l'assenza dall'Aula del Presidente del Consiglio, sottolineò la gravità del quadro economico del Paese, che si caratterizza, nonostante le dichiarazioni contrarie di esponenti del Governo, per il peggioramento dei conti pubblici e di tutti i principali indicatori economici. Espresse, quindi, profonda preoccupazione per la fallimentare politica economica attuata dall'Esecutivo, manifestò forte contrarietà alla previsione di molteplici condoni e sanatorie, alla reintroduzione del cosiddetto scudo fiscale, che consentirà il rientro dall'estero di capitali frutto di attività illecite, all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne e al mancato sostegno della fasce più deboli e disagiate della popolazione, a suo avviso penalizzate a vantaggio dei settori più forti della società. Nel ritenere, infine, che la coesione sociale non sia stata garantita dal Governo, bensì dal senso di responsabilità dei lavoratori e degli amministratori locali, dichiarò che il suo gruppo negherà convintamente la fiducia al Governo.

PIER FERDINANDO CASINI (UdC). Stigmatizzato preliminarmente il reiterato ricorso dell'Esecutivo alla decretazione d'urgenza ed alla posizione della questione di fiducia, che espropriano il Parlamento delle sue prerogative, osserva che in questo caso il maxiemendamento presentato dal Governo si discosta dal testo licenziato dalle Commissioni. Rilevato, quindi, che anche nel corso dell'esame in sede referente è stato impedito un serio confronto tra le forze politiche su disposizioni molto significative quali le modifiche al patto di stabilità interno, l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne e la detassazione degli investimenti, che ritiene solo parzialmente condivisibili, sottolinea che le disposizioni recate dal decreto-legge in materia ambientale sono state definite inaccettabili dallo stesso Ministro Prestigiacomo. Nell'osservare, altresì, che, soggiacendo a pressioni lobbistiche, il Governo ha espunto dal testo disposizioni relative al sistema bancario, giudica gravemente penalizzanti per le popolazioni colpite dal tragico evento sismico in Abruzzo talune misure previste nel provvedimento, il quale non reca interventi a favore della famiglia, come il meccanismo del quoziente familiare.

MASSIMO BITONCI (LNP). Nel riconoscere al Governo il merito di aver affrontato la crisi in atto in maniera coerente, evidenzia la rilevanza delle misure contenute nel decreto-legge in esame, ricordando in particolare le disposizioni in materia di sanatoria per il rientro dei capitali investiti all'estero, di contratti bancari e di regolarizzazione di colf e badanti. Sottolinea, quindi, che gli obiettivi principali del provvedimento sono quelli di garantire la stabilizzazione dei conti pubblici e il sostegno al lavoro e alle imprese, che assicureranno il rilancio degli investimenti ed un più elevato livello di competitività del Paese in ambito internazionale.

PIER LUIGI BERSANI (PD). Nello stigmatizzare l'ennesimo ricorso da parte del Governo alla posizione della questione di fiducia sulla conversione di un decreto-

legge recante misure anticrisi, ritiene che tale modalità di esercizio della funzione legislativa svuoti il Parlamento delle proprie prerogative. Giudicato, quindi, negativamente il piano casa varato dall'Esecutivo, che ritiene insufficiente ad assicurare alloggi adeguati ai cittadini in condizione di disagio abitativo, manifesta severe critiche all'introduzione di misure che limitano i benefici fiscali per i terremotati d'Abruzzo, rilevando che si prevedono, nel contempo, norme a vantaggio degli evasori attraverso il cosiddetto scudo fiscale. Ritiene, infine, che la politica economica attuata dal Governo, che considera penalizzante per il Sud d'Italia, denoti l'assenza del coraggio di reperire le risorse che sarebbe stato necessario destinare ad impieghi in funzione anticiclica.

GIULIANO CAZZOLA (PdL). Espresso preliminarmente apprezzamento nei confronti del Presidente della Camera per le modalità con cui ha affrontato un difficile passaggio della vita parlamentare, richiama le iniziative opportunamente assunte dall'Esecutivo per contrastare la crisi economica in atto, con la previsione di equilibrate misure a sostegno dei settori produttivi e dei soggetti in difficoltà. Osservato, quindi, che il decreto-legge in esame prevede significative disposizioni in materia di fiscalità agevolata per gli investimenti delle imprese e di allentamento del Patto di stabilità per gli enti locali, considera ingiustificate le critiche rivolte al cosiddetto scudo fiscale, esprimendo condivisione per le misure concernenti le pensioni, che costituiscono un primo passo verso la razionalizzazione del sistema previdenziale. Dichiara, infine, che il suo gruppo confermerà la fiducia al Governo.

PRESIDENTE. Indice la votazione per appello nominale sull'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, sulla cui approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia.

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ROCCO BUTTIGLIONE**

**PRESIDENTE.** Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	480
Maggioranza .....	241
Hanno risposto <i>sì</i> ..	294
Hanno risposto <i>no</i> .	186

*(La Camera approva).*

Avverte che si intendono conseguentemente precluse le restanti proposte emendative.

Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta

Avverte altresì che la discussione sulle linee generali del DPEF, già prevista per lunedì prossimo, avrà luogo nella seduta di martedì 28 luglio 2009, dopo la conclusione dell'iter del decreto-legge anticrisi.

**Assegnazione alla V Commissione dei disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 e all'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009.**

**PRESIDENTE.** Comunica che, a norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati alla V Commissione in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

S. 1645 – « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 » (*approvato dal Senato*) (2632);

S. 1646 – « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 » (*approvato dal Senato*) (2633).

Le Commissioni, ai fini dell'espressione dei pareri e della conclusione dell'esame in sede referente, dovranno tener conto delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine all'inserimento dei due disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

**Sull'ordine dei lavori.**

**SALVATORE CICU (PdL).** Chiede che il Governo riferisca alla Camera sulla drammatica situazione determinatasi in Sardegna a causa dei numerosi incendi verificatisi, invitando altresì l'Esecutivo ad attivare la procedura per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

**PRESIDENTE.** Assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 27 luglio 2009, alle 11.

*(Vedi resoconto stenografico pag. 21).*

**La seduta termina alle 19,45.**

PAGINA BIANCA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANFRANCO FINI

**La seduta comincia alle 17,30.**

ANGELO SALVATORE LOMBARDO,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta del 13 luglio 2009.

*(È approvato).*

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Bindi, Bocci e Lusetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente sessantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (2561-A) (ore 17,32).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante prov-

vedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'emendamento Dis. 1.1. del Governo (*vedi l'allegato A – A.C. 2561-A*), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, per le modificazioni apportate dalle Commissioni e per le proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni vedi l'allegato A della seduta del 23 luglio 2009 – A.C. 2561-A*).

***(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – Emendamento Dis. 1.1 del Governo – A.C. 2561-A)***

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.

Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baccini. Ne ha facoltà, per tre minuti.

MARIO BACCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento su cui il Governo ha posto la fiducia è un argomento importante e, tra le altre cose, richiama l'attenzione del Parlamento, con il suo maxiemendamento, su questioni legate alla lotta alla povertà, al sostegno al lavoro e alle politiche di microfinanza.

Dobbiamo evitare, signor Presidente, che, in questo momento particolare di crisi non solo economica, ma di crisi sociale, del nostro Paese, lo scontro politico alimenti ancora tra i cittadini la confusione tra i diritti e i desideri, in uno scontro che non ha niente a che fare con il bene comune. Credo che, facendo crescere tra i cittadini la fiducia, e non facendo crescere attese e delusioni, possiamo incoraggiare il Governo ad adottare questa strada che ha intrapreso, per evitare di continuare ad alimentare illusioni, ma soddisfare, come con questo provvedimento, bisogni concreti.

Il passaggio fondamentale di questo provvedimento, della proposta del Governo, è legato a un passaggio sostanzialmente politico, che noi abbiamo colto, che è quello dell'economia sociale di mercato. È un fatto che riteniamo importante, un fatto sostanziale nella nostra visione, non solo cristiana, dell'economia. Ritengo che questo atto sia il rifiuto di un liberismo visto come acritica fiducia nell'automatismo di mercato e nelle sue capacità di realizzare un equilibrio socialmente accettabile.

Molte volte, in molte occasioni, nei provvedimenti che il Governo ha adottato, vi erano cenni di economia sociale di mercato: lo stesso Ministro Tremonti ha chiamato e ha richiamato l'attenzione dei partiti e della politica su argomenti che sono legati al servizio verso la persona. Ecco, il bene comune e il servizio alla persona devono diventare, nell'economia del nostro Paese, una scelta di campo forte, per evitare che il dibattito politico diventi un dibattito tra tifoserie, perché la crisi attuale richiede un senso di responsabilità forte da parte del Parlamento.

Nonostante le difficoltà dei ruoli che più volte venivano richiamate in questi giorni nel dibattito — lo stesso Presidente della Camera Fini ha voluto richiamare non solo il Governo alle prerogative del Parlamento — diciamo che questo provvedimento, il maxiemendamento del Governo, è un passo in avanti verso l'economia reale, l'economia sociale di mercato, alla quale noi guardiamo con un interesse

particolare. Per questa ragione voteremo la fiducia al Governo, perché riteniamo che in questo momento vi sia bisogno del concorso di tutti (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari e di deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Monte. Ne ha facoltà, per sei minuti.

CARMELO LO MONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i parlamentari del Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud ritengono che, a più di un anno dal varo di questo Governo, la fase di rodaggio sia ormai terminata ed è ormai tempo di un primo bilancio.

E, lo diciamo con la necessaria chiarezza, questo bilancio è a nostro parere insoddisfacente: gli impegni solenni presi nel programma di Governo relativo allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, a partire da un serio piano per le infrastrutture, non sono stati mantenuti; anzi, per un anno intero enormi flussi di denaro pubblico sono stati drenati dal sud e indirizzati verso altre aree del Paese. Le stesse risorse dell'Unione europea vincolate allo sviluppo del Mezzogiorno non sono più di fatto risorse aggiuntive a quelle nazionali, ma sono diventate risorse sostitutive; i fondi FAS, che all'85 per cento sono risorse destinate alle regioni meridionali dall'obiettivo convergenza, sono stati prelevati pressoché interamente ed utilizzati per affrontare la crisi economica, il terremoto, e persino le spese di tipo congiunturale.

Si tratta di un'operazione di espropriazione di fondi che non ha precedenti dal dopoguerra ad oggi: tutte le scelte economiche fondamentali sono state determinate dalle aree più forti del Paese e dalle loro consorterie economiche, che ormai da troppo tempo condizionano i partiti nazionali. Basta dare una scorsa al cosiddetto decreto-legge anticrisi di cui stiamo discutendo: un decreto-legge che contiene tante norme la cui utilità è difficile da contestare, ma che è totalmente sbilan-

ciato a favore di interessi territoriali particolari; un decreto-legge che rafforza gli ammortizzatori sociali e detassa le spese in conto capitale delle aziende produce ovviamente positivi effetti anticrisi, ma li produce principalmente dove sono la stragrande maggioranza delle aziende e dei lavoratori occupati.

È arrivata l'ora, colleghi, di prendere atto, se non vogliamo essere affetti da strabismo territoriale, che quando vi sono dei forti squilibri negli insediamenti produttivi e nell'occupazione tra le diverse zone del Paese ogni misura anticrisi che tratti in modo eguale zone diverse introduce seri meccanismi di diseguaglianza. Un provvedimento anticrisi territorialmente equilibrato deve prevedere per il sud fiscalità di vantaggio, incentivi a nuovi insediamenti imprenditoriali e seri investimenti infrastrutturali. Se si risponde, come fa il presente decreto-legge, solo alle esigenze degli occupati e dei comparti produttivi tradizionali, si aumentano gli squilibri e si aggravano pesantemente i problemi delle aree meridionali.

Presidente Berlusconi, lei ha dichiarato in questi giorni che molte cose sono state fatte per il sud, ma il Governo non è riuscito a comunicarle: la informiamo che non è riuscito a comunicarle neanche a noi, che siamo parte della sua maggioranza. Noi, come Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud, davvero non ci siamo accorti di nulla; anzi, per la verità, ci siamo accorti nella politica economica dell'esistenza di una forte strategia nordista, di fatto elaborata e gestita dal duo Tremonti-Calderoli.

Occorre cambiare profondamente politica: il sud è stanco e la rabbia cova nel profondo. Sia chiaro, noi non vogliamo assistenza: vogliamo soltanto quello che ci spetta. Sappiamo che tante responsabilità e sprechi sono da ricercare nello stesso sud, e siamo disposti ad assumerci anche la nostra parte di responsabilità, ma nessuno utilizzi più queste colpe come alibi per continuare a depredarci. La nostra scommessa è la fine di ogni spreco e il cambiamento profondo di metodi e strumenti, e siamo quindi disponibili per que-

sto al massimo di collaborazione e controllo; ma giù le mani dalle nostre risorse. Al sud sta nascendo un grande movimento, potrebbe diventare una valanga.

E noi saremo in questo con la nostra gente. Per questo, come abbiamo ampiamente annunciato, cambia il nostro comportamento parlamentare. Finora abbiamo sempre assicurato il nostro voto favorevole sui provvedimenti, in attesa di un cambiamento nelle politiche economiche del Governo. Da oggi, però, valuteremo le nostre posizioni esclusivamente sulla base del merito dei provvedimenti e della coerenza di questi con il programma di Governo con il quale insieme vincemmo le elezioni.

Sappia, Presidente Berlusconi, che come Movimento per le Autonomie le assicureremo sempre la nostra lealtà e il nostro sostegno, e mai da parte nostra arriverà un voto contrario a una richiesta di fiducia al suo Governo. E a quei suoi colonnelli che, a differenza di lei, provano un evidente fastidio per la nostra esistenza, assicuriamo che non toglieremo il disturbo, ma resteremo forte coscienza critica e coerenti con la fiducia accordataci dai nostri elettori.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CARMELO LO MONTE. Concludo, signor Presidente. Su questo decreto non possiamo che esprimere un giudizio negativo.

PRESIDENTE. Grazie, ma il suo tempo è terminato.

CARMELO LO MONTE. Ma avendo assunto l'impegno di non votare in alcun caso contro la fiducia chiesta dal suo Governo, usciremo dall'Aula non partecipando al voto (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud e di deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, l'Italia dei Valori non darà la fiducia a questo Governo, poiché la fiducia è una cosa seria e si dà a persone serie. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad un comitato d'affari, a un insieme di affari privati in atti pubblici: affari personali e di famiglia, ancorché allargata, di clan e di casta. Un grande giornale economico internazionale scriveva nei giorni scorsi che il vero scandalo italiano non è quello delle escort. In proposito, aveva ragione la mia concittadina Simona Ventura quando, qualche giorno fa, scriveva: Presidente, chiuda almeno la porta! A noi dell'Italia dei Valori non interessa ciò che fa il Presidente del Consiglio dietro la porta, ci interessa ciò che fa fuori, dobbiamo guardare e non possiamo non vedere.

E vediamo che lei, signor Presidente del Consiglio che non c'è, dimentica troppo spesso di essere il Presidente del Consiglio dell'Italia. Quel prestigioso giornale economico, *l'Economist*, non le « comunista », scriveva che il vero scandalo è quello di non accettare la crisi economica, che è devastante. E questo scandalo continua. Due giorni fa, al Senato della Repubblica, signor Presidente, abbiamo visto due film: due film con la stessa trama, con due attori principali diversi e con due conclusioni completamente diverse. I due attori erano uno il Ministro dell'economia e l'altro il Governatore della Banca d'Italia Draghi. Il primo, a giustificazione dell'operato di questo anno abbondante di Governo, diceva che avevano rispettato tutti e tre gli obiettivi che si erano prefissi, e quello di mantenere in ordine i conti pubblici, in linea con gli impegni internazionali. Peccato che qualche ora dopo fosse smentito sempre al Senato dal Governatore, che diceva che i conti sono gravemente deteriorati. Quindi, delle due l'una: o il Governatore della Banca d'Italia ha preso un abbaglio, oppure Tremonti, il nostro « superministro », fa il gioco delle tre carte, quello che si faceva nei mercati rionali e nelle feste patronali.

La verità è che, purtroppo, ha ragione il Governatore della Banca d'Italia. Vediamoli questi conti: il deficit ha superato il

5 per cento; il debito sta veleggiando verso il 120 per cento; le entrate tributarie stanno calando vertiginosamente; le spese correnti stanno aumentando mentre quelle in conto capitale stanno diminuendo; la produzione industriale in questi primi mesi è caduta del 22 per cento. Soprattutto, la pressione fiscale è aumentata: e quelli che pagano sono quelli che hanno sempre rispettato le leggi e hanno sempre pagato le loro tasse e le loro imposte.

La pressione fiscale ha raggiunto il 43,4 per cento, una punta massima toccata soltanto nel 1998, quando il Governo Prodi per entrare in Europa fece pagare una tassa che però restituì agli italiani nella misura del 60 per cento già l'anno successivo, ora non c'è neanche quello scopo nobile.

L'evasione fiscale, in compenso, è ripartita alla grande proprio grazie ai provvedimenti adottati dal Ministro Tremonti e dal Governo Berlusconi all'inizio di questa legislatura; ed ora ci risiamo con i condoni nonostante nel marzo 2008, in piena campagna elettorale, proprio il Ministro Tremonti avesse detto: mai più condoni, sono immorali (e infatti oggi assistiamo all'ennesimo condono).

Ma ciò che più preoccupa, signor Presidente, Ministri, colleghi, è il disavanzo primario. Da sempre abbiamo avuto un avanzo primario anche solo di poche cifre percentuali, oggi invece siamo scesi al di sotto. Per far capire agli italiani che ci ascoltano che cosa intendo dire, voglio ricordare un evento, quello del 1998, quando l'allora Presidente del Consiglio Prodi ed il Ministro dell'economia Ciampi furono ricevuti da Kohl, che disse loro: guardando i conti dell'Italia, io mi fido di voi e la fiducia sta nel fatto che avete accantonato avanzi primari notevoli, questo è un segno di buona volontà (segno di buona volontà che ora non vi è più).

Le conseguenze sono quindi quelle che vediamo davanti agli occhi di tutti noi, come quella di una disoccupazione crescente che ormai ha superato l'8 per cento (ed anche questo dato è in forte crescita, se sono vere le cifre che il CNEL ed il Governatore ci hanno messo davanti qual-

che giorno fa). Alcune centinaia di migliaia di lavoratori rischiano il posto, 1 milione 600 mila lavoratori non hanno alcuna copertura sociale in caso di cessazione dal lavoro. Questo è lo stato dei conti ed il giudizio lo lasciamo agli italiani, che hanno la possibilità di vedere. Ma il Presidente del Consiglio ieri l'altro ha detto: la crisi si è sfogata, italiani andate pure in vacanza, spendete. Ma chi può spendere, chi ha i soldi per spendere? Lui, probabilmente, quel comitato d'affari di cui parlavo prima, certamente non i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità o i precari.

Il secondo obiettivo che avrebbe raggiunto — afferma ancora il Ministro dell'economia e delle finanze — è quello della tenuta sociale, ma la tenuta sociale non è avvenuta grazie al lavoro ed alle scelte di questo Governo, ma grazie al senso di responsabilità dei lavoratori tutti (dipendenti, precari ed autonomi, anche se rischiavano di persona). Questo è il vero senso di responsabilità che ha dimostrato il popolo italiano, e la tenuta sociale è avvenuta grazie anche agli 8 mila sindaci che si sono fatti carico in questi anni di rispondere alle esigenze dei loro cittadini.

Il terzo obiettivo è quello della struttura produttiva, che sarebbe stata sostenuta dal credito; ma questo vale solo per le grandi aziende, e non per le piccole e medie aziende che invece soffrono. Ci troviamo — concludo, signor Presidente — di fronte a due Italie. Una è l'Italia che fatica e che soffre, quella delle donne che lavorano e che adesso dovranno lavorare fino a 65 anni nonostante lavorino anche a casa, quella delle persone anziane che hanno bisogno di un'assistenza ma che non possono regolarizzarla, visto che il provvedimento al nostro esame non consente loro di regolarizzarla perché non hanno un reddito sufficiente, quella dei lavoratori di cui dicevo prima, quella dei terremotati d'Abruzzo che saranno chiamati a pagare le imposte e le tasse mentre invece ad altri, che hanno conosciuto la stessa disgrazia, sono state diminuite nel corso di parecchi anni. Questa è un'Italia; l'altra Italia è invece quella grassa, quella

che si ingrassa a spese e a carico della prima, quella che questo provvedimento, signor Presidente, vuole ancora una volta premiare.

Infatti, le due chicche di questo provvedimento sono, una, lo scudo fiscale per far rientrare, nel totale anonimato, i capitali esportati clandestinamente all'estero. Si tratta di soldi sporchi, soldi frutto di mafia, di *'ndrangheta*, di camorra (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*), dello sfruttamento dei minori e così via. Che cosa pagano questi signori — signori si fa per dire — che rimpatriano i loro risparmi, i loro capitali? Pagano l'1 per cento. Poi ci si viene a dire che anche Obama sta per adottare un provvedimento della stessa natura. Niente di più falso. In America, in Gran Bretagna, in Francia, pagheranno fino all'ultimo centesimo: il 100 per cento dell'imposta, più le sanzioni. Qui, invece, pagano solo una sanzione nella misura dell'1 per cento; questo è il vero scandalo dell'Italia. Quindi, questo è un Governo che sostiene i mafiosi e gli evasori (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*). Questa è l'Italia.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

RENATO CAMBURSANO. L'altro scandalo consiste nella sanatoria per le società concessionarie che gestiscono i giochi: 90 miliardi stavano per essere ripuliti con un colpo di spugna. Per fortuna, l'Italia dei Valori e chi parla l'ha combattuto duramente e se ne sono accorti (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, il metodo è sostanza, perché qui siamo nel Parlamento della Repubblica ed assistiamo a una procedura parlamentare che non solo non piace a noi, forza di opposizione, ma credo che evidenzii una realtà semplice e chiara: siamo in presenza di un esproprio del Parla-

mento. La decretazione d'urgenza, unita all'apposizione della questione di fiducia e alla presentazione sistematica di maxielementamenti, come giustamente è stato rilevato in altissima sede istituzionale, altera la corretta produzione legislativa. Il problema del rapporto tra la produzione legislativa, il Governo, i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, e la Presidenza della Camera, è diventato ormai un tema di carattere patologico.

Vorrei dirle, signor Presidente, con sincerità, che non la invidio perché conosco le difficoltà che si hanno a presiedere la Camera in situazioni di questo tipo. Noi sappiamo però che c'era una procedura chiara e limpida, delineata in accordo tra i gruppi parlamentari e la Presidenza. Questo accordo poteva essere rispettato e il Senato poteva eventualmente cambiare, perché i tempi ci sarebbero stati, il testo licenziato dalle Commissioni. Non è vero che il Parlamento si deve porre il problema di lavorare con più efficacia, quando purtroppo, nonostante i buoni propositi di inizio legislatura, questo Parlamento, altro che cinque giorni, rischia di lavorare un giorno e mezzo, e il più delle volte è impegnato ad esaminare mozioni che scarso impatto hanno sul processo legislativo. Dunque, onorevole Presidente, siamo molto rammaricati non solo per il rapporto tra opposizione e Governo, ma anche per il rapporto tra i gruppi parlamentari e la Presidenza della Camera che si era fatta carico in termini politici, sia ben chiaro, non regolamentari, di un impegno sostanziale che è stato disatteso. Vorrei dirle scherzosamente, ma se mi consente anche con amicizia, che lei è molto impegnato a « fare futuro », ma noi auspichiamo che, nei prossimi mesi, si impegni anche a fare presente, perché qui il Parlamento lavora tutti i giorni e non può essere espropriato, come è stato espropriato a causa delle scelte del Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico*).

Eppure, in questo provvedimento vi erano questioni che pensavamo di poter affrontare costruttivamente. Il Governo ci pone, in questa sorta di delirio di auto-

sufficienza che ha, nell'obbligo di esprimere un voto negativo. Pur tuttavia, con responsabilità nazionale, vorremo elencare i punti su cui potevamo esprimere una convergenza.

Il primo punto riguarda la riforma delle pensioni. Certo, avremmo preferito un trattamento differenziato, ad esempio per le donne che hanno la maternità. Chi ha un figlio poteva e potrebbe secondo noi andare in pensione un anno prima, ma è giusto che il nodo della riforma delle pensioni sia stato affrontato. Per quanto riguarda il tema delle badanti ci date ragione in ritardo, e pur tuttavia constatiamo che sono ignorati altri lavoratori, manodopera indispensabile per le nostre aziende; li condanniamo al nero e in questo modo privilegiamo anche chi ricorre al nero. Sono segnali molto negativi per un tema fondamentale che riguarda la legalità e il rapporto con i cittadini. E sulle badanti ci sono incongruenze che ledono e penalizzano la solidarietà familiare. Penso al tetto di 20 mila euro che impedisce ad esempio ad un figlio che paga la badante per una anziana mamma o per un padre anziano. In questo modo la disciplina lo esclude e viene meno un principio fondamentale di solidarietà familiare. Andiamo avanti: la detassazione degli investimenti. È una cosa utile, finalmente ci avete ascoltato. Peccato che sia troppo limitata negli interventi agevolabili e nel tempo e, pertanto, che l'impatto di questa misura rischi di essere un impatto limitato. Lo scudo fiscale: siamo consapevoli delle necessità che porta il Ministro a proporre lo scudo fiscale, e abbiamo espresso altre volte la nostra comprensione. Pensavamo che l'aliquota più alta e i capitali rimpatriati finalizzati a scopi sociali e a sostegno della famiglia potessero completare in modo più chiaro un tema che riguarda l'impatto di legalità e il rapporto di correttezza tra i cittadini, il fisco e la Repubblica. Infine, il Patto di stabilità. Positivo che siano stati sbloccati due miliardi di euro, ma vi ricordo solo che ne avete bloccati ancora nelle casse dei comuni circa 33 miliardi. E non solo questi 33

miliardi potrebbero essere un grande volano per l'economia, ma potrebbero essere un aiuto concreto per tanti cittadini.

Infine, signor Presidente, ci sono tre questioni, su cui noi vorremmo che l'attenzione di un Parlamento disattento si concentrasse. Il primo: è stata cassata la norma che limita per le banche la possibilità di aumentare costi e tassi per i clienti risparmiatori. La Lega su questo ha fatto una grande battaglia. Proprio l'altra mattina una trasmissione televisiva ha visto un parlamentare della Lega spiegare che questa norma è importantissima e noi condividiamo l'idea che questa norma fosse importantissima. Era stata inserita per iniziativa della Lega. Dico ai colleghi della Lega: dov'è finita questa norma? La constatazione finale è molto chiara e i cittadini italiani debbono saperlo: hanno vinto i banchieri che evidentemente contano più del Parlamento anche in quest'Aula (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro e di deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*). La penultima questione riguarda l'ambiente. Questa mattina un Ministro della Repubblica autorevole, il Ministro Prestigiaco, ha parlato di norma inaccettabile, ha parlato di prepotenza, ha parlato di arroganza. Prima sono stati levati i soldi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poi si è deciso di levare competenze fondamentali ad un Ministero che deve conciliare due esigenze: procedure snelle ma garanzie per tutti, in un comparto che riguarda anche interessi molto concreti che io non credo siano estranei ad avere riverberi anche in questa Aula. Penso agli impianti di creazione di energia e di impianti eolici (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro*). Ebbene, vorrei capire se questo giudizio, che non formula l'onorevole Casini, che non formula un esponente del PD (inaccettabile, prepotente, arrogante, sono questi gli aggettivi che ha usato il Ministro Prestigiaco, che sono aggettivi pesanti da parte di un Ministro della Repubblica) avrà una risposta nel Senato.

Da ultimo, vi è il tema dell'Abruzzo su cui l'onorevole Mantini si è soffermato

molto efficacemente. Ebbene, sono ripristinate dal 1° gennaio del 2010 le tasse senza riduzione per i terremotati. Perché questa doppia misura, questo doppio peso rispetto alle Marche, rispetto all'Umbria? È una questione molto seria su cui il sindaco ha elevato un suo monito che noi non vogliamo che cada in questa Aula.

I terremotati dell'Abruzzo non hanno bisogno di talk-show o di effetti speciali ma hanno bisogno di uno Stato amico e comprensivo (*Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico*)!

Infine, signor Presidente, terminando l'intervento vorrei ricordare due soggetti che sono del tutto esclusi da questo provvedimento. Il primo soggetto è la famiglia. Durante tutta l'estateosterremo una forte campagna a favore del quoziente familiare che riprende una delle grandi questioni che il Popolo della Libertà ha promesso in campagna elettorale. Non vediamo ancora gli effetti del quoziente familiare ma vogliamo continuare a richiamarvi all'impegno di un quoziente familiare che consenta alle famiglie, che oggi sono in grandissima difficoltà (soprattutto una certa fascia di famiglie di ceto medio che sta scivolando nell'area di povertà), di poter avere risposte da uno Stato che da lunghi anni non porta avanti una politica per la famiglia.

Infine, il Sud. Vorrei dire agli amici del Movimento per le Autonomie che hanno dichiarato prima che non parteciperanno alla votazione: cari colleghi del Movimento per le Autonomie, altro che non partecipare al voto. Bisogna partecipare al voto e bocciare una politica che trasferisce risorse dal sud al nord e che dimentica e che rischia di far nascere accanto alla questione settentrionale una gigantesca questione del Mezzogiorno d'Italia (*Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bitonci. Ne ha facoltà.

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a convertire in legge il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che il Governo ha fortemente voluto per fronteggiare la crisi economica.

La crisi economica-finanziaria è iniziata negli Stati Uniti e ha provocato una forte decelerazione dell'economia internazionale con l'inversione generalizzata del prodotto interno lordo in tutti i Paesi industrializzati. Nel 2009 la stima della riduzione del PIL mondiale è pari all'1,7 per cento, con una forte contrazione del commercio mondiale ridottosi del 16 per cento. A dire il vero questo non è il primo intervento di questa maggioranza, a testimonianza del forte impegno del Governo che già lo scorso anno ha anticipato gli effetti della recessione mondiale. Infatti, non dimentichiamoci che questa crisi ha origini e responsabilità che varcano i confini nazionali. Tali responsabilità vanno cercate in una finanza scellerata, in una finanza di titoli spazzatura: un mondo che non vogliamo e non ci appartiene (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*). La manovra complessiva è pari a 5,5 miliardi: 1,5 miliardi sono investiti nel 2009 e i restanti 4 miliardi nel 2010. L'obiettivo è quello di mobilitare risorse per 30-40 miliardi di euro. È un decreto-legge pensato per aiutare la ripresa economica delle imprese, da una parte, e delle famiglie dall'altra.

Per primo il sostegno del lavoro. Ricordo come il tasso di disoccupazione sia passato dal 6,7 per cento del 2008 a quasi il 9 per cento del 2009, con una cassa integrazione che con questi ulteriori interventi supera i 10 miliardi. È un sostegno eccezionale alle famiglie. Si tratta di una misura straordinaria che dimostra che il Governo non vuole che le aziende licenzino. La Lega Nord non vuole che si lasci a casa nessuno, nessuno (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*)!

I lavoratori cassa integrati potranno tornare al lavoro al più presto per riqualificarsi con progetti di formazione oppure potranno ottenere la stessa agevolazione se decidono di mettersi in proprio per ini-

ziare un'attività imprenditoriale. Inoltre, da più parti si sollecitava un intervento che potesse rilanciare gli investimenti delle nostre imprese. Ed ecco la misura che permette alle aziende di detassare il 50 per cento dell'acquisto di macchinari e delle apparecchiature fino al 30 giugno 2010. Con un nostro emendamento è stata introdotta una norma antielusiva: l'agevolazione verrà revocata se i beni oggetto della tassazione saranno venduti all'estero (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

È un'agevolazione che stimolerà gli investimenti delle piccole e medie imprese, con un naturale aumento dell'occupazione, della produttività e del reddito.

Altro fronte caldo in quest'anno di Governo è stato quello delle banche: grazie alle interrogazioni e agli stimoli forniti dalla Lega Nord è stato evidenziato il problema della reintroduzione fittizia, da parte delle banche – utilizzata talvolta anche con nomi fantasiosi – dell'odiata commissione sul massimo scoperto. Il lavoro in Commissione bilancio e finanze ha introdotto importanti novità, anche sulla modifica unilaterale delle condizioni da parte delle banche: tutto ciò a favore dei piccoli clienti, dei piccoli risparmiatori e dei correntisti comuni.

Signor Presidente, avremmo voluto maggior coraggio su questi temi cari alle nostre famiglie, anche se qualcosa è stato fatto: una moratoria e maggiori agevolazioni sui costi finanziari in favore delle piccole e medie imprese, ciò è grazie alla Lega Nord, onorevole Casini, e costerà alle banche ben 3 miliardi di euro (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

Signor Ministro, la Lega Nord vuole maggiore trasparenza e maggior credito da parte del mondo finanziario e delle banche. È prevista inoltre una rigorosa lotta all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali: gli ispettori del fisco avranno i poteri per scovare gli evasori, con la creazione di una vera e propria banca dati antievasione e di scambio di informazioni. In questo ambito si inserisce il tema del rimpatrio dei capitali, in linea con quanto dichiarato dai

Ministri del G8 a L'Aquila. Il cosiddetto scudo fiscale è quindi un allineamento delle posizioni concordate dalle più importanti economie mondiali: hanno già introdotto misure simili Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti ed Ungheria.

Con un emendamento del Governo si è voluto mettere in regola coloro che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie: si potrà regolarizzare al massimo un lavoratore per nucleo familiare, due in caso di presenza di persona affetta da gravi patologie o handicap. Lo scopo è quello di tutelare le famiglie che si trovano in condizioni per le quali è necessaria l'assistenza, verificando però caso per caso, in maniera selettiva, le reali necessità. Non è assolutamente una sanatoria: è voler rispettare le esigenze dei cittadini. Infatti la procedura per la regolarizzazione prevede una serie di misure per evitare ogni atto illecito. Tra l'altro, con false dichiarazioni di emersione si rischiano fino a sei anni di carcere. Non è come dice lei, onorevole Casini: i 20.000 euro di reddito non valgono per le badanti, ma solo per i collaboratori domestici. Si legga le leggi, prima di fare gli interventi in Aula (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*)!

Sul fronte delle limitazioni, imposte a comuni e province dal Patto di stabilità, grazie agli emendamenti della Lega Nord si è provveduto allo sblocco dei pagamenti e degli investimenti degli enti locali per un importo complessivo di 2,2 miliardi e la Lega continuerà a proporre di liberare gli investimenti dei comuni virtuosi, proprio perché siamo certi che, attraverso le manutenzioni delle strade, delle scuole e delle infrastrutture dei nostri municipi, passi la soluzione e siano il vero volano per la ripresa economica.

Concludendo, signor Presidente, possiamo affermare che il decreto-legge in esame è un provvedimento che dà una spinta all'economia e mette le imprese nelle condizioni migliori per agganciare la ripresa. Si tratta di interventi positivi, nella direzione tenuta dall'apparato produttivo. Si poteva certamente fare di più, ma la ristrettezza delle risorse, il debito

pubblico che limita molte iniziative, il rispetto del Patto di stabilità, il terremoto in Abruzzo (al quale era nostro dovere devolvere *in primis* ogni risorsa disponibile per la ricostruzione) hanno limitato la portata del provvedimento. La pressione fiscale resta tuttora elevata sui valori massimi degli ultimi decenni e per questo sarà necessario fare ancora di più per le nostre imprese, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista della concorrenza sleale che viene dall'estero.

L'attuazione del federalismo fiscale, la semplificazione normativa, il codice delle autonomie sono elementi essenziali per consentire nel medio termine la riduzione delle aliquote di imposta sul lavoro e sulle imprese, proprio perché le nostre piccole e medie imprese sono il pilastro portante della nostra economia (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

Signor Presidente, il provvedimento in esame ha messo in primo piano il fattore famiglia con la tutela del lavoro. Tutte le risorse possibili sono state concentrate sugli ammortizzatori sociali, non con quell'assurda proposta della sinistra dell'assegno di disoccupazione a tutti, indiscriminatamente, una misura assistenzialista che avrebbe favorito, ancora di più, la disoccupazione (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

Grazie al lavoro della Lega Nord, nel decreto-legge cosiddetto anticrisi sono contenute misure molto utili ed incisive a vantaggio delle amministrazioni locali e del sistema delle piccole e medie imprese: l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per gli ambulanti, che combatterà l'abusivismo; gli sgravi fiscali per le piccole e medie imprese che, in questo modo, potranno ricapitalizzare e acquistare macchinari; lo stop agli incentivi per le imprese che vanno a produrre all'estero.

La Lega Nord non perde mai di vista l'obiettivo, che è quello della tutela delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Saranno i nostri artigiani, i commercianti e le piccole e medie imprese del nord, come sempre, a portarci fuori da questa crisi, nonostante, signor Presidente, questo

Stato burocrate e sprecone che, in tanti anni, ha solo consumato le nostre risorse (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania – Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bersani. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI BERSANI. Signor Presidente, cari colleghi, vorrei chiedermi cosa hanno mai da guadagnare gli italiani da un'umiliazione così forte che sta venendo al Parlamento. Siamo alla ventitreesima fiducia in un anno, i decreti-legge vengono presentati uno dopo l'altro, viene posta la questione fiducia su un pacchetto di norme, Ministro Tremonti, che lei, in altre epoche, avrebbe ridicolizzato (si tratta di 43 pagine), e siamo a farlo, sostanzialmente, all'insaputa del legislatore.

Cosa ha da guadagnare l'Italia dal fatto che, in un anno, questo Parlamento non ha mai avuto l'occasione di una discussione vera sulla crisi economica? Abbiamo guadagnato in rapidità? Abbiamo guadagnato in efficacia? Credo che abbiamo guadagnato in approssimazione e in confusione, perché aver fretta – vorrei dirlo al Governo – non sempre significa andare veloci.

Avete avuto fretta nel criminalizzare le badanti irregolari e, poi, siete dovuti correre a regolarizzarle. È meglio discutere, ascoltarsi e ascoltare.

Credo anche che l'Italia abbia poco da guadagnare dalle assicurazioni al clorofornio che stanno venendo dal Governo. Vorrei dire al Governo che gli italiani, davanti ai problemi seri, sono stimolati a reagire, a meno che non li si addormenti.

Continuate a rimestare gli stessi soldi, parlando di misure economiche. Raccontante di realizzare 100 mila alloggi con 560 milioni di euro: stiamo parlando di alloggi per cani o di alloggi per italiani (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)?

Raccontante di aver ridotto l'assenteismo nella pubblica amministrazione, cosa lodevole, ma vi dimenticate di dire – è un'indagine di pochi giorni fa – che,

nell'ultimo anno, sono aumentati del 12 per cento gli adempimenti delle piccole imprese nei confronti della pubblica amministrazione, e che, in questo momento, la pubblica amministrazione non sa tenere i conti a posto.

Potrete tagliare il Fondo unico per lo spettacolo, potrete distruggere lo spettacolo, ma non per questo risanerete i conti: vi stanno scappando da un'altra parte (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)! Date un occhio ai beni e ai servizi, come vi stiamo dicendo da un anno in qua!

Raccontate che state realizzando manovre anticrisi, una dopo l'altra, attraverso sei o sette decreti-legge. Sui giornali si legge: « decreto anticrisi », « manovra anticrisi ».

Come le ho già detto, Ministro Tremonti, sono pillole: alcune male non fanno (le abbiamo proposte anche noi), alcune sono tardive (cioè pillole « del giorno dopo ») e ogni tanto compaiono dei « pilloloni » indigeribili, come questo benedetto condono.

Vorrei rivolgermi all'esponente della Lega, deve leggerle anche lui le leggi: non esiste un Paese al mondo che adotti una misura come questa (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*)! Si vada a vedere come è la legge in Francia: io quella francese la prendo su subito, sia chiaro!

Un « pillolone » è quello di far pagare le tasse da gennaio ai terremotati che in Abruzzo sono nelle tende. Vi rendete conto quale sarà il titolo di questo maxi-emendamento? « I terremotati sotto la tenda devono pagare le tasse e gli evasori che hanno esportato i capitali all'estero no », questo è il titolo (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori e di deputati del gruppo Unione di Centro*)!

Io però, questi pochi minuti non voglio dedicarli né alle pillole, né ai « pilloloni », perché è un'occasione nella quale in due minuti cerchiamo di esprimere un giudizio di sintesi su una vicenda che è cominciata un anno fa e che, purtroppo, andrà avanti

ancora qualche anno e della quale non abbiamo mai l'occasione di discutere.

La vostra narrazione è stata la seguente (e credo di essere testuale nel riportare le parole). Nel luglio scorso, un anno fa, noi dicevamo « crisi », voi dicevate « catastrofismo della sinistra ». A settembre dello scorso anno, Berlusconi diceva « la crisi c'è, ma è finanziaria, non avrà ricadute sull'economia ». A ottobre Berlusconi diceva « la crisi c'è, ma noi stiamo meglio degli altri », mentre tra novembre e dicembre diceva « la crisi è psicologica: consumatori, consumate! ». Da allora sono comparsi gli psichiatri e ci hanno spiegato lo spiraglio, lo spiraglio, lo spiraglio, fino a dirci « il peggio è passato, la crisi è alle spalle ».

Questa è stata, senza troppe esagerazioni, la vostra narrazione. C'è da stupirsi che davanti a una narrazione così non si sia adottata davvero una manovra anti-crisi? Non c'è da stupirsi che sia stata fatta l'ammunizione o lo spostamento dei carri armati di Mussolini da una finca all'altra del bilancio, con la sola modifica del trasferimento da conto capitale a spesa corrente, con una riduzione degli investimenti in un momento di recessione. Li troverete voi, il prossimo anno, sette o otto miliardi in meno di investimenti!

Non parliamo poi del sud, che è stato totalmente rapinato. Adesso ho visto che anche il primo mezzo pilone ipotetico del ponte sullo Stretto è volato giù con questo maxiemendamento, non so se ve ne siete resi conto (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)!

Questa strada del non intervento, questa strada dell'edulcorazione, al di là delle polemiche, ci sta portando per un sentiero inevitabile, che è quello della stagnazione, di nessuno stimolo all'economia reale e della crisi della finanza pubblica.

Infatti, non è vero che si è stabilizzata la finanza pubblica, che la spesa corrente è sotto controllo e che le entrate diminuiscono solo in proporzione della crisi: il deficit cresce, il debito cresce, si vuol rispondere ancora con dei condoni che al loro fondo hanno l'aumento della pres-

sione fiscale su chi le tasse le paga? È un giro di valzer stretto tra stagnazione e crisi della finanza pubblica.

Nessuno fa miracoli. Noi non siamo degli « arruffapopolo » e dei demagoghi, però, perbacco, accettate un giudizio: quest'anno avete sottovalutato la situazione, vi è tremato il cuore davanti all'esigenza di un gesto coraggioso, che era quello di prendere soldi nuovi e veri. Certamente, ciò andava fatto trovando il modo di rientrare da questa *una tantum*, ma è lì il difficile del Governo, lo so anch'io che è lì il difficile, ma si governa per questo.

Quei soldi freschi e nuovi servono e servivano per tre scopi: reddito per chi perde il lavoro, a qualsiasi titolo. Lega, non facciamo assistenzialismo, noi! Stiamo parlando dei precari, che non è vero che hanno un salario (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Unione di Centro*)!

La seconda cosa è la piccola impresa. Ma quanto siete amorevoli verso la piccola impresa! Io dico che di concreto davvero non è arrivato niente alle piccole imprese e che ci vogliono dei soldi veri se vogliamo che possano tirare la palla avanti per un anno o un anno e mezzo con il credito e con le banche, altrimenti sono chiacchiere.

La terza cosa sono gli investimenti. Volete tanto bene ai comuni, ma gli unici che possono fare investimenti a sei mesi sono i comuni, non c'è nessun altro; e li abbiamo stoppati invece che muoverli (*Una voce dai banchi della Lega Nord Padania: E il Governo Prodi?*)!

Il Governo Prodi quando c'era da fare la manovra aveva il coraggio di farla, te lo dico io (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori – Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania*)!

E ve lo spiego, cari amici, ve lo spiego perché vi trema il cuore quando c'è da fare una manovra. Vi trema il cuore perché voi avete mostrato in quest'anno che il vostro meccanismo non è usare il consenso per fare Governo anche quando è difficile, ma usare il Governo per fare

consenso, e questo non è responsabile (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

Sto per concludere. Io dico che si doveva e si deve fare di più. Accettate questa critica e questo giudizio: si doveva e si deve fare di più, ci voleva e ci vorrebbe più coraggio. Dopodiché, concludo su questo, se non avete intenzione di farlo, però almeno non fate torto alla nostra intelligenza.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PIER LUIGI BERSANI. Non veniteci a dire che stiamo facendo rientrare i capitali per metterli nell'impresa perché sappiamo già dove andranno: a zero tasse, andranno nelle banche, nelle case o ritorneranno da dove sono arrivati.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PIER LUIGI BERSANI. Il risultato sarà che alle imprese, invece di mettere soldi da loro, converrà andare fuori, poiché tanto poi avranno il condono. Quelle famose nuove norme che inserite è come un cane che abbaia e abbaia, e non morde mai. Questo è il risultato (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia dei Valori e Unione di Centro – Congratulazioni*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cazzola. Ne ha facoltà.

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presidente, vorrei cominciare questo intervento invitandola a continuare a « fare futuro » ed esprimendole, a nome del gruppo, non solo la solidarietà, ma anche un sincero apprezzamento per come ha diretto questo difficile passaggio della vita parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

Lei, signor Presidente, ha orientato la linea di condotta del Governo lungo un percorso sicuramente più laborioso, ma lo ha fatto per difendere le prerogative del Parlamento, permettendo nello stesso

tempo al Governo di assumere in tempi utili quelle decisioni che il Paese attende.

Lei ha dimostrato, signor Presidente, ancora un volta, che le istituzioni democratiche sono vitali quando svolgono in autonomia quei ruoli dialettici che la Costituzione assegna loro, al fine di raggiungere non un'opaca uniformità ma una sintesi vera ed effettiva, attraverso un dibattito franco e aperto come franchi e aperti sono stati i suoi richiami di ieri.

Ma se al Presidente Fini – lo dico all'onorevole Casini – si è chiesto di garantire, nella conversione in legge del decreto-legge n. 78, un percorso rispettoso dei diritti delle Camere e se gli è stato riconosciuto da tutte le forze che sono in quest'Aula di aver svolto concretamente questo ruolo, credo sia corretto rimettersi al giudizio del Presidente quando, dopo aver chiesto al Governo di modificare parte del maxiemendamento, ha pronunciato il suo lodo sulla corrispondenza sostanziale tra il testo del Governo a quello predisposto dalle Commissioni in sede referente.

Quando ci si affida a un arbitro, soprattutto a un arbitro che ha dimostrato la sua imparzialità, se ne accettano anche le decisioni (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

Nel dibattito di ieri, signor Presidente, il mio amico onorevole Baretta ha ricordato un bel film, il film « *Oltre il giardino* » ed il personaggio di Chance, il giardiniere, interpretato da un grande attore come Peter Sellers. Anche il Governo, secondo il collega, dice le stesse banalità di Chance quando si riferisce alla crisi.

Vede, onorevole Baretta, noi al pari di Chance il giardiniere siamo convinti che dopo l'inverno del nostro scontento viene sempre la primavera sulla scia di quei processi naturali che l'azione dell'uomo non può condizionare più di tanto.

Voi, invece, lo dico all'onorevole Bersani, pensate ancora che sia necessaria una legge o un *gosplan* perché la stagione dei fiori possa sbocciare. Noi siamo tanto ingenui da credere nella mano invisibile

cara ad Adam Smith, perché abbiamo fiducia nelle forze vitali dell'economia e della società.

Voi passate da una visione catastrofista all'altra, perché al fondo il vostro pessimismo non è altro che il riflesso della vostra incapacità di capire e interpretare questo Paese, perché una società che non risponde ai vostri canoni è per voi necessariamente condannata al declino.

Vede, onorevole Bersani, noi forse usiamo il Governo per fare consenso, ma voi usate l'opposizione per cercare di fare consenso e, come dimostrano i dati elettorali, non ci riuscite (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*)!

Il decreto-legge n. 78 del 2009 è sicuramente un provvedimento importante che giunge alla fine di un semestre durante il quale la struttura produttiva e dei servizi ha rischiato molto più che il declino, fino a ritrovarsi adesso — perché negarlo? — nelle condizioni di ripartire.

Il Governo ha rifiutato, durante tutti questi mesi, le facili lusinghe del bel gesto di presentare, quando ancora non era possibile comprendere che cosa sarebbe successo l'indomani, un piano di risanamento e di sviluppo corredato dalla allocazione di risorse immaginarie, ma capaci di accendere la fantasia dell'onorevole Bersani, al quale voglio ricordare, se me lo consente, che nel 2007 — a proposito di Governi coraggiosi — il Governo Prodi fece sì una legge finanziaria da 30 miliardi di euro, ma essa strangolò nella culla la ripresa economica dopo anni di crisi (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*)!

L'Esecutivo ha adottato una strategia di *just in time*, intervenendo al momento opportuno ora in difesa delle famiglie in difficoltà, ora garantendo il trattamento di integrazione salariale anche per i lavoratori che ne erano privi, ora sostenendo alcuni comparti produttivi strategici, e sempre garantendo ad ogni intervento sia un equilibrio tra entrate e uscite, senza dover aumentare le tasse e ridurre la spesa sociale, sia l'allocazione delle risorse disponibili sui punti di volta in volta prioritari tanto al nord quanto al sud.

Il decreto-legge oggi in esame si muove all'interno di questa linea di condotta. Abbiamo messo in campo insieme una fiscalità agevolata per gli investimenti delle imprese, uno sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, un allentamento del Patto di stabilità per gli enti locali. Preso da solo ognuno di questi interventi può apparire inadeguato, ma non è così se si considera l'equilibrio nel suo insieme.

L'opposizione, come se dimenticasse la gravità della crisi, rimprovera al Governo un quadro di finanza pubblica molto serio che dovrà essere affrontato in autunno perché il Paese dovrà pur ridefinire, in tempi più lunghi di quelli individuati nella manovra triennale nel 2008, un percorso di rientro del deficit e di contenimento del debito. Ecco perché non ha senso criticare la norma sul rientro dall'estero dei capitali: in quale altro modo potremmo reggere una situazione critica di finanza pubblica nel tempo rapido che viene richiesto dalle cose senza far ricorso a strumenti come quello proposto dal Governo?

Se mi consentite una citazione, in questa situazione di crisi — ha dichiarato oggi Corrado Passera a *la Repubblica* —, si può ragionare su un meccanismo di rientro dei capitali purché preveda una misura corretta di prelievo e non contribuisca a coprire i reati gravi. È quanto il Governo ha fatto e quanto questa maggioranza si accinge ad approvare. Il problema vero di questa misura consiste nella concreta possibilità di avere successo.

Signor Presidente, avviandomi alla conclusione, *dulcis in fundo* dirò qualcosa sulle pensioni. Prima ancora che gli effetti di misura stabilizzatrice della spesa, modesti ma di carattere strutturale e automatico, la vera novità è che il Governo — Dio benedica l'Europa e le sue istituzioni — si è liberato finalmente delle riserve che aveva nell'affrontare questa materia, nonostante le sollecitazioni a cui era sottoposto anche dai settori riformisti delle opposizioni (ricordo per tutti gli amici Radicali), di quelle opposizioni che ora si nascondono dietro inesistenti questioni di metodo. Certamente nessuno si illuda — lo

dico anche al Governo — di essere giunto alla fine della storia per un sistema pensionistico a cui vanno restituite maggiore flessibilità nelle scelte delle persone, maggiore equità e solidarietà nella tutela delle generazioni future, ma anche i cammini più lunghi cominciano con un primo passo e il Governo oggi questo passo finalmente lo ha compiuto.

Signor Presidente, è per l'insieme di questi motivi che il Popolo della Libertà, ancora una volta, voterà la fiducia al Governo Berlusconi (*Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia a nome dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto.

***(Votazione della questione di fiducia — Emendamento Dis. 1.1 del Governo — AC 2561-A)***

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di prestare un attimo di attenzione. È previsto che il voto di fiducia abbia luogo a partire dalle ore 18,40. Quindi, ai sensi del Regolamento, la Presidenza dovrebbe sospendere la seduta per cinque minuti (*Commenti*). Mi sembra che ciò che mi accingevo a chiedervi sia stato anticipato dalla vostra spontanea reazione di adesione (*Applausi*). Quindi, ritengo di poter procedere alla votazione.

Passiamo alla votazione della questione di fiducia.

Avverto che l'emendamento Dis. 1.1 del Governo nella parte che riproduce il testo delle Commissioni si intende naturalmente comprensivo dell'*errata corrige* di cui è stata data lettura nella seduta del 22 luglio 2009.

Indico la votazione per appello nominale sull'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, sulla cui approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia.

Faccio presente che, con riferimento alla votazione sulla questione di fiducia, è pervenuto alla Presidenza un numero molto elevato di richieste di anticipazione del turno di voto, pari a 102 colleghi (*Commenti*). La richiesta è ovviamente in ragione del calendario. Alla luce del fatto che si tratta di un numero eccessivo, la Presidenza, in via eccezionale, non concede la possibilità di anticipare il turno di voto ad alcun deputato (*Applausi*).

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

*(Segue il sorteggio).*

La chiama avrà inizio dal deputato Giorgio Merlo.

Invito, dunque, i deputati segretari a procedere alla chiama.

*(Segue la chiama — Al momento della chiama del deputato Gasbarra commenti).*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, esiste sempre una ragione che spiega i fatti. L'onorevole Sbai è venuta a votare uscendo dall'ospedale ed è in procinto di rientrarci. Pertanto sarà chiamata ora.

Vorrei sapere chi ha autorizzato a far votare prima l'onorevole Gasbarra. Grazie per il boato: qualche furbo esiste anche qui sopra. L'onorevole Gasbarra torna a votare quando viene chiamato (*Applausi*).

*(Segue la chiama)*

**PRESIDENZA VICEPRESIDENTE**  
**ROCCO BUTTIGLIONE** (*ore 18,45*)

*(Segue la chiama)*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione sull'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, sulla cui

approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti e votanti .....	480
Maggioranza .....	241
Hanno risposto <i>sì</i> ..	294
Hanno risposto <i>no</i> .	186

*(La Camera approva).*

Si intendono conseguentemente precluse tutte le ulteriori proposte emendative presentate.

*Hanno risposto sì:*

Abelli Gian Carlo  
 Abrignani Ignazio  
 Alessandri Angelo  
 Alfano Angelino  
 Alfano Gioacchino  
 Allasia Stefano  
 Angeli Giuseppe  
 Antonione Roberto  
 Aprea Valentina  
 Aracu Sabatino  
 Armosino Maria Teresa  
 Ascierio Filippo  
 Baccini Mario  
 Baldelli Simone  
 Barani Lucio  
 Barba Vincenzo  
 Barbareschi Luca Giorgio  
 Barbaro Claudio  
 Beccalossi Viviana  
 Bellotti Luca  
 Berardi Amato  
 Bernardo Maurizio  
 Bernini Anna Maria  
 Berruti Massimo Maria  
 Bertolini Isabella  
 Biancofiore Michaela  
 Bianconi Maurizio  
 Biasotti Sandro  
 Biava Francesco  
 Bitonci Massimo  
 Bocchino Italo  
 Bocciardo Mariella  
 Bonaiuti Paolo  
 Bonciani Alessio  
 Bongiorno Giulia

Bonino Guido  
 Boniver Margherita  
 Bossi Umberto  
 Bragantini Matteo  
 Brancher Aldo  
 Briguglio Carmelo  
 Brunetta Renato  
 Bruno Donato  
 Buonanno Gianluca  
 Buonfiglio Antonio  
 Calabria Annagrazia  
 Calderisi Giuseppe  
 Caldoro Stefano  
 Callegari Corrado  
 Caparini Davide  
 Carfagna Maria Rosaria  
 Casero Luigi  
 Cassinelli Roberto  
 Castellani Carla  
 Castiello Giuseppina  
 Catone Giampiero  
 Cazzola Giuliano  
 Ceccacci Rubino Fiorella  
 Centemero Elena  
 Ceroni Remigio  
 Cesaro Luigi  
 Chiappori Giacomo  
 Cicchitto Fabrizio  
 Ciccioli Carlo  
 Cicu Salvatore  
 Cirielli Edmondo  
 Comaroli Silvana Andreina  
 Consiglio Nunziante  
 Consolo Giuseppe  
 Conte Gianfranco  
 Contento Manlio  
 Corsaro Massimo Enrico  
 Cosentino Nicola  
 Cosenza Giulia  
 Cossiga Giuseppe  
 Costa Enrico  
 Cota Roberto  
 Crimi Rocco  
 Crosio Jonny  
 Dal Lago Manuela  
 D'Amico Claudio  
 De Angelis Marcello  
 De Camillis Sabrina  
 De Corato Riccardo  
 De Girolamo Nunzia  
 Della Vedova Benedetto  
 Dell'Elce Giovanni

Del Tenno Maurizio	Gottardo Isidoro
De Luca Francesco	Granata Benedetto Fabio
De Nichilo Rizzoli Melania	Grimoldi Paolo
Desiderati Marco	Holzmann Giorgio
Di Biagio Aldo	Iannarilli Antonello
Di Cagno Abbrescia Simeone	Iapicca Maurizio
Di Caterina Marcello	Jannone Giorgio
Di Centa Manuela	Labocchetta Amedeo
Dima Giovanni	Laffranco Pietro
D'Ippolito Vitale Ida	Lainati Giorgio
Distaso Antonio	La Loggia Enrico
Divella Francesco	Lamorte Donato
Di Virgilio Domenico	Landolfi Mario
Dozzo Gianpaolo	Lanzarin Manuela
Dussin Guido	Lazzari Luigi
Dussin Luciano	Lehner Giancarlo
Faenzi Monica	Leo Maurizio
Farina Renato	Leone Antonio
Fava Giovanni	Lisi Ugo
Fedriga Massimiliano	Lo Presti Antonino
Fitto Raffaele	Lorenzin Beatrice
Fogliato Sebastiano	Lupi Maurizio
Follegot Fulvio	Lussana Carolina
Fontana Gregorio	Malgieri Gennaro
Forcolin Gianluca	Mannucci Barbara
Formichella Nicola	Mantovano Alfredo
Foti Antonino	Marinello Giuseppe Francesco Maria
Foti Tommaso	Marini Giulio
Franzoso Pietro	Maroni Roberto
Frassinetti Paola	Marsilio Marco
Frattini Franco	Martinelli Marco
Fucci Benedetto Francesco	Martini Francesca
Fugatti Maurizio	Martino Antonio
Galati Giuseppe	Mazzocchi Antonio
Garagnani Fabio	Mazzoni Riccardo
Garofalo Vincenzo	Mazzuca Giancarlo
Gava Fabio	Meloni Giorgia
Gelmini Mariastella	Menia Roberto
Germanà Antonino Salvatore	Migliori Riccardo
Ghedini Niccolò	Milanato Lorena
Ghiglia Agostino	Milanese Marco Mario
Giacomoni Sestino	Minasso Eugenio
Giammanco Gabriella	Mistrello Destro Giustina
Gibelli Andrea	Moffa Silvano
Gibiino Vincenzo	Moles Giuseppe
Gidoni Franco	Molgora Daniele
Giorgetti Alberto	Molteni Laura
Giorgetti Giancarlo	Molteni Nicola
Girlanda Rocco	Mondello Gabriella
Giro Francesco Maria	Montagnoli Alessandro
Goisis Paola	Moroni Chiara
Golfo Lella	Mottola Giovanni Carlo Francesco

Munerato Emanuela  
Murgia Bruno  
Mussolini Alessandra  
Napoli Angela  
Napoli Osvaldo  
Nastri Gaetano  
Negro Giovanna  
Nirenstein Fiamma  
Nizzi Settimo  
Nola Carlo  
Nucara Francesco  
Orsini Andrea  
Pagano Alessandro Saro Alfonso  
Paglia Gianfranco  
Palmieri Antonio  
Palumbo Giuseppe  
Paniz Maurizio  
Paolini Luca Rodolfo  
Papa Alfonso  
Parisi Massimo  
Paroli Adriano  
Pastore Maria Piera  
Patarino Carmine Santo  
Pecorella Gaetano  
Pelino Paola  
Pepe Antonio  
Pepe Mario (Pdl)  
Perina Flavia  
Pescante Mario  
Petrenga Giovanna  
Pianetta Enrico  
Pili Mauro  
Pini Gianluca  
Pionati Francesco  
Pirovano Ettore  
Piso Vincenzo  
Pittelli Giancarlo  
Polidori Catia  
Polledri Massimo  
Porcu Carmelo  
Proietti Cosimi Francesco  
Rainieri Fabio  
Raisi Enzo  
Rampelli Fabio  
Ravetto Laura  
Reguzzoni Marco Giovanni  
Repetti Manuela  
Rivolta Erica  
Roccella Eugenia Maria  
Romele Giuseppe  
Ronchi Andrea  
Rondini Marco

Rossi Luciano  
Rossi Mariarosaria  
Rotondi Gianfranco  
Ruben Alessandro  
Russo Paolo  
Saltamartini Barbara  
Savino Elvira  
Sbai Souad  
Scajola Claudio  
Scalera Giuseppe  
Scandroglio Michele  
Scelli Maurizio  
Siliquini Maria Grazia  
Simeoni Giorgio  
Simonetti Roberto  
Sisto Francesco Paolo  
Soglia Gerardo  
Speciale Roberto  
Stanca Lucio  
Stasi Maria Elena  
Stefani Stefano  
Stracquadanio Giorgio Clelio  
Stradella Franco  
Stucchi Giacomo  
Taddei Vincenzo  
Tagliatela Marcello  
Testoni Piero  
Toccafondi Gabriele  
Togni Renato Walter  
Torazzi Alberto  
Torrìsì Salvatore  
Toto Daniele  
Traversa Michele  
Tremaglia Mirko  
Tremonti Giulio  
Urso Adolfo  
Valducci Mario  
Valentini Valentino  
Vanalli Pierguido  
Vegas Giuseppe  
Vella Paolo  
Ventucci Cosimo  
Verdini Denis  
Versace Santo Domenico  
Vessa Pasquale  
Vignali Raffaello  
Vitali Luigi  
Vito Elio  
Volpi Raffaele  
Zacchera Marco  
Zorzato Marino

*Hanno risposto no:*

Adornato Ferdinando  
Agostini Luciano  
Amici Sesa  
Argentin Ileana  
Bachelet Giovanni Battista  
Barbato Francesco  
Barbi Mario  
Bellanova Teresa  
Benamati Gianluca  
Bernardini Rita  
Berretta Giuseppe  
Bersani Pier Luigi  
Binetti Paola  
Bobba Luigi  
Boccia Francesco  
Boffa Costantino  
Bonavitacola Fulvio  
Bordo Michele  
Borghesi Antonio  
Brandolini Sandro  
Bratti Alessandro  
Buttiglione Rocco  
Calearo Ciman Massimo  
Calvisi Giulio  
Cambursano Renato  
Capitanio Santolini Luisa  
Carra Enzo  
Carra Marco  
Casini Pier Ferdinando  
Causi Marco  
Ceccuzzi Franco  
Cenni Susanna  
Cera Angelo  
Cesa Lorenzo  
Cesario Bruno  
Ciccanti Amedeo  
Ciocchetti Luciano  
Ciriello Pasquale  
Colombo Furio  
Compagnon Angelo  
Concia Anna Paola  
Corsini Paolo  
Coscia Maria  
Cuomo Antonio  
Cuperlo Giovanni  
Dal Moro Gian Pietro  
D'Antoni Sergio Antonio  
De Biasi Emilia Grazia  
Delfino Teresio  
Di Giuseppe Anita  
D'Incecco Vittoria

Dionisi Armando  
Di Stanislao Augusto  
Duilio Lino  
Fadda Paolo  
Farina Gianni  
Farina Coscioni Maria Antonietta  
Favia David  
Fedi Marco  
Ferranti Donatella  
Ferrari Pierangelo  
Fiorio Massimo  
Fluvi Alberto  
Fogliardi Giampaolo  
Fontanelli Paolo  
Formisano Anna Teresa  
Galletti Gian Luca  
Garavini Laura  
Garofani Francesco Saverio  
Gasbarra Enrico  
Gatti Maria Grazia  
Ghizzoni Manuela  
Giachetti Roberto  
Ginoble Tommaso  
Giovannelli Oriano  
Giulietti Giuseppe  
Gozi Sandro  
Grassi Gero  
Graziano Stefano  
Guzzanti Paolo  
Iannuzzi Tino  
Laganà Fortugno Maria Grazia  
Lenzi Donata  
Libè Mauro  
Lolli Giovanni  
Lo Moro Doris  
Losacco Alberto  
Lovelli Mario  
Lucà Mimmo  
Lulli Andrea  
Lunardi Pietro  
Madia Maria Anna  
Mannino Calogero  
Mantini Pierluigi  
Maran Alessandro  
Marantelli Daniele  
Margiotta Salvatore  
Mariani Raffaella  
Marini Cesare  
Marrocu Siro  
Mattesini Donella  
Mazzarella Eugenio  
Mecacci Matteo

Melis Guido  
Mereu Antonio  
Miglioli Ivano  
Minniti Marco  
Miotto Anna Margherita  
Misiani Antonio  
Misiti Aurelio Salvatore  
Mogherini Rebesani Federica  
Monai Carlo  
Morassut Roberto  
Mosella Donato Renato  
Motta Carmen  
Mura Silvana  
Naccarato Alessandro  
Nannicini Rolando  
Narducci Franco  
Naro Giuseppe  
Nicco Roberto Rolando  
Occhiuto Roberto  
Orlando Andrea  
Paladini Giovanni  
Palagiano Antonio  
Palomba Federico  
Parisi Arturo Mario Luigi  
Pedoto Luciana  
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido  
Pepe Mario (Pd)  
Pes Caterina  
Piccolo Salvatore  
Picierno Pina  
Piffari Sergio Michele  
Pisacane Michele  
Pistelli Lapo  
Pizzetti Luciano  
Poli Nedo Lorenzo  
Pompili Massimo  
Porcino Gaetano  
Porfidia Americo  
Quartiani Erminio Angelo  
Rao Roberto  
Razzi Antonio  
Realacci Ermete  
Recchia Pier Fausto  
Ria Lorenzo  
Rigoni Andrea  
Rosato Ettore  
Rubinato Simonetta  
Ruggeri Salvatore  
Ruggia Antonio  
Russo Antonino  
Ruvolo Giuseppe  
Sani Luca

Sarubbi Andrea  
Scarpetti Lido  
Schirru Amalia  
Soro Antonello  
Sposetti Ugo  
Strizzolo Ivano  
Tabacci Bruno  
Tassone Mario  
Tempestini Francesco  
Tenaglia Lanfranco  
Testa Nunzio Francesco  
Tidei Pietro  
Tocci Walter  
Touadi Jean Leonard  
Trappolino Carlo Emanuele  
Tullo Mario  
Turco Livia  
Turco Maurizio  
Vaccaro Guglielmo  
Vannucci Massimo  
Velo Silvia  
Ventura Michele  
Vico Ludovico  
Vietti Michele Giuseppe  
Villecco Calipari Rosa Maria  
Volontè Luca  
Zaccaria Roberto  
Zampa Sandra  
Zamparutti Elisabetta  
Zucchi Angelo  
Zunino Massimo

*Sono in missione:*

Albonetti Gabriele  
Balocchi Maurizio  
Barbieri Emerenzio  
Berlusconi Silvio  
Bindi Rosy  
Bocci Gianpiero  
Brambilla Michela Vittoria  
Brugger Siegfried  
Colucci Francesco  
Craxi Stefania Gabriella Anastasia  
Crosetto Guido  
Donadi Massimo  
La Russa Ignazio  
Lo Monte Carmelo  
Lusetti Renzo  
Melchiorre Daniela  
Miccichè Gianfranco  
Migliavacca Maurizio

Orlando Leoluca  
Picchi Guglielmo  
Prestigiacomio Stefania  
Romani Paolo  
Saglia Stefano

PRESIDENTE. Ricordo che, a seguito della riunione di ieri della Conferenza dei presidenti di gruppo, il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione riprenderà con l'illustrazione degli ordini del giorno lunedì 27 luglio alle ore 11. Le votazioni sono previste nella stessa giornata a partire dalle ore 16,30. La votazione finale è prevista per martedì 28 luglio intorno alle ore 13.

Come precisato nella stessa riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione generale sul Documento di programmazione economico-finanziaria, già prevista per lunedì 27 luglio, avrà luogo martedì 28 luglio dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Il seguito dell'esame si svolgerà mercoledì 29 luglio e nei giorni successivi, insieme agli altri argomenti previsti in calendario.

**Assegnazione alla V Commissione dei disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 e all'asestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 (ore 19,41).**

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

S. 1645 – Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (*Approvato dal Senato*) (A.C. 2632);

S. 1646 – Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 (*Approvato dal Senato*) (A.C. 2633).

Le Commissioni, ai fini dell'espressione dei pareri e della conclusione dell'esame in sede referente, dovranno tener conto delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine all'inserimento dei due disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

**Sull'ordine dei lavori (ore 19,42).**

SALVATORE CICU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE CICU. Signor Presidente, intervengo per rappresentare a quest'Aula il dramma immane che si è consumato e si sta consumando in questi giorni a seguito di incendi che hanno investito l'intero territorio della Sardegna. Ci sono stati due morti e parecchi feriti, e i danni che anche gli imprenditori agricoli e gli allevatori hanno subito da questa situazione sono particolarmente gravi.

Vogliamo ringraziare tutti gli uomini che si sono impegnati per cercare di contrastare questa situazione che, peraltro, deve essere verificata esattamente rispetto alle origini, perché temiamo che sia stata attivata ancora una volta da un sistema criminale. Ritengo dunque che si debba riflettere sulla necessità di rivedere la normativa che attiene alle sanzioni rispetto a questo tipo di crimini.

La mia richiesta, signor Presidente, è che il Governo venga a riferire quanto prima rispetto a questo dramma e che, come ho appreso in queste ore, venga immediatamente attivata la procedura della concessione dello stato di calamità naturale, con una verifica e una quantificazione dei danni, dal momento che la Sardegna già vive una situazione fallimentare e drammatica in termini economici e occupazionali. Pertanto ritengo che ogni

sollecitudine debba essere adottata in questo caso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cicu. La Presidenza provvederà ad informare il Governo della sua richiesta.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 27 luglio 2009, alle 11:

(ore 11, con votazioni a partire dalle ore 16,30)

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (2561-A).

— *Relatori:* Moroni, per la V Commissione; Fugatti, per la VI Commissione.

**La seduta termina alle 19,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

---

*Licenziato per la stampa alle 21,30.*

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,70



\*16STA0002090\*

208.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	Documenti ministeriale (Trasmissione) .....	4
Missioni vevoli nella seduta del 24 luglio 2009 .....	3	Consigli regionali (Trasmissioni di documenti) .....	5
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento) .....	5
Presidente del Senato (Trasmissione di un documento) .....	4	Atti di controllo e di indirizzo .....	5
Procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	4	<b>Disegno di legge di conversione n. 2561-A</b> .	6
		Proposta emendativa riferita all'articolo unico .....	6

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

## COMUNICAZIONI

### **Missioni vaevoli nella seduta del 24 luglio 2009.**

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

### **Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 luglio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI VIRGILIO: « Disposizioni per tutelare il diritto alla salute e agevolare l'assistenza domiciliare in favore delle persone disabili affette da patologie respiratorie croniche invalidanti » (2634);

MAURIZIO TURCO ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, in materia di associazioni e circoli fra militari » (2635);

COSENZA: « Introduzione dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125,

e modifica all'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori » (2636).

Saranno stampate e distribuite.

### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge CECCUZZI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della "Via Francigena" » (431) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buttiglione, Sarubbi e Scilipoti.

La proposta di legge BUCCHINO ed altri: « Istituzione e disciplina dei Consigli degli italiani all'estero » (2410) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Murer.

### **Trasmissioni dal Senato.**

In data 23 luglio 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1645. — « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 » (*approvato dal Senato*) (2632);

S. 1646. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009» (approvato dal Senato) (2633).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *XI Commissione (Lavoro):*

BARBIERI: «Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di accesso ai ruoli del personale docente della scuola» (2531) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

*Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti):*

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2540) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII e XIV.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Senato.**

Il Presidente del Senato, con lettera in data 21 luglio 2009, ha comunicato che la 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, la risoluzione sul Libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)147 definitivo) (Atto comunitario n. 34) (Atto Senato doc. XVIII, n. 17).

Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Annuncio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.**

In data 23 luglio 2009 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Taranto – ufficio del giudice per l'udienza preliminare, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (procedimento penale n. 11664/04 RGNR - n. 3466/07 RG GIP) a carico del deputato Carmine Santo Patarino, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Taranto sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 10).

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 21 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2008 e finanziati con i contributi erariali di cui al citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII

Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissioni dai consigli regionali.**

Il presidente della regione Piemonte, con lettera in data 21 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2008 (doc. CCI, n. 3).

Questo documento — che sarà stampato — è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

La regione Lombardia, con lettera in data 21 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e

agosto 1987, la relazione, riferita all'anno 2008, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 2).

Questo documento — che sarà stampato — è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 23 luglio 2009, ha trasmesso una segnalazione in tema di estensione del regime tariffario previsto per le imprese elettriche minori a tutte le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di rilievo.

La suddetta documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78, RECANTE PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÉ PROROGA DI TERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI (A.C. 2561-A)**

**A.C. 2561-A – Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge**

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

*Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:*

ART. 1. – 1. Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78

*All'articolo 1:*

*al comma 2, le parole da: « L'onere » fino a: « 2010 cui » sono sostituite dalle*

*seguenti: « All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, », le parole: « Fondo sociale per l'occupazione e la formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione e formazione, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 »;*

*al comma 4, dopo le parole: « monitoraggio degli oneri » sono inserite le seguenti: « derivanti dall'attuazione del comma 1 »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:*

*“511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,*

con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51" »;

*al comma 5, le parole:* « Fondo sociale per l'occupazione e formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo sociale per occupazione e formazione, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 »;

*al comma 6:*

*al secondo periodo, le parole da:* « L'onere della presente » *fino a:* « per l'anno 2009 e 2010 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse », *le parole:* « Fondo sociale per l'occupazione e formazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo sociale per occupazione e formazione, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 »;

*al quarto periodo, le parole:* « di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente » *e le parole:* « delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto »;

*al comma 7:*

*al primo periodo, le parole:* « una attività autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:* « un'attività di lavoro autonomo » *e le parole:* « una auto o micro impresa » *sono sostituite dalle seguenti:* « un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « In caso di cassa integrazione in deroga, » *sono inserite le seguenti:* « o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, »;

*l'ultimo periodo è soppresso;*

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

« 8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. — (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni).

— 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter. — (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupa-

vano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi

del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transito-

ria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di

assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno

finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo ».

*All'articolo 2:*

*al comma 3, le parole:* « aggiungere, in fine, il seguente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » *e dopo le parole:* « la surrogazione del mutuo » *sono inserite le seguenti:* « prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 »;

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 2, dopo le parole:* « sostenuti dal cedente » *sono inserite le seguenti:* « verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della

determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza »;

*al comma 3, lettera a), le parole:* « del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

*al comma 4, le parole:* « provvedimenti di cui ai commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3 »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da

adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* « e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate » *sono soppresse e le parole:* « alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia »;

*al comma 2, le parole:* « della Presidenza del Consiglio dei Ministri » *sono sostituite dalle seguenti:* « straordinari del Governo, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente articolo »;

*al comma 3, dopo le parole:* « Ciascun Commissario » *sono inserite le seguenti:* « , sentiti gli enti locali interessati, »;

*al comma 4, le parole:* « ulteriori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « nuovi o maggiori oneri »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "nonché dell'amministrazione della giustizia" sono inserite le seguenti: "e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità".

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente co-

struite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

*4-quater.* A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di con-

trollo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

*4-quinquies.* Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico*). — 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

ART. 4-ter. — (*Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come

da ultimo modificato dall'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma” sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

ART. 4-*quater*. — (*Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici*). —

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: “a presentare offerte” sono inserite le seguenti: “, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio”;

2) al comma 2, alinea, le parole: “di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,” sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti”;

3) al comma 2, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque giorni” e la parola: “giustificazioni” è sostituita dalla seguente: “precisazioni”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite”;

5) al comma 4, le parole: “cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “tre giorni”;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5” e, al secondo periodo, le parole: “dichiara l’aggiudicazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione”;

e) all’articolo 122, comma 9, le parole: “l’articolo 86, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 87, comma 1”;

f) all’articolo 124, comma 8, le parole: “l’articolo 86, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 87, comma 1”;

g) all’articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni” e, al quarto periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

h) all’articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 4-*quiquies*. — (*Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici*). — 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L’individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L’Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani

imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4-sexies. — (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). — 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Re-

ubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

ART. 4-septies. — (Interventi in favore della filiera agroalimentare). — 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord" ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « in macchinari ed apparecchiature » sono sostituite dalle

*seguenti*: « in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature », *le parole*: « del 16 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti »;

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti*:

« 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti »;

*alla rubrica, le parole*: « utili reinvestiti » sono sostituite dalla seguente: « investimenti ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente*:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). — 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, alinea, la parola: « TUIR » è sostituita dalle seguenti: « testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR" »;*

*al comma 2, dopo la parola: « TUIR » sono inserite le seguenti: « , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole da: « all'articolo 22 » fino a: « n. 269 del 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1:*

*all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, » e le parole: « , è disposto quanto segue » sono soppresse;*

*alla lettera a):*

*l'alinea è sostituito dal seguente: « per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: »;*

*al numero 1, le parole: « elenco ISTAT pubblicato in applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*

*ai sensi » e dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri » sono inserite le seguenti: « per la finanza pubblica »;*

*al numero 2, le parole: « punto 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1 », dopo le parole: « la violazione dell'obbligo » sono inserite le seguenti: « di accertamento di cui alla presente lettera », dopo le parole: « aziende sanitarie » è inserita la seguente: « locali » e le parole: « agli IRCCS » sono sostituite dalle seguenti: « e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico »;*

*al numero 3, le parole: « n. 185 del 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, », le parole da: « di cui all'elenco » fino a: « 2004, n. 311 » sono sostituite dalle seguenti: « incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera » e le parole: « dal comma 1-quater del citato articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 »;*

*al numero 4, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3 »;*

*alla lettera b), le parole: « per il passato: 1. » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, », la parola: « pubblicazione » è sostituita dalle seguenti: « entrata in vigore » e le parole da: « ; i predetti crediti » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « . I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009 »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pub-*

blica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« ART. 9-bis. — (*Patto di stabilità interno per gli enti locali*). — 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai

residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si applicano" sono inserite le seguenti: " , fino alla data di invio della certificazione, ".

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti

di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla partecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009 ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, alinea, le parole: « il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue » sono sostituite dalle seguenti: « tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni »;*

*al comma 1, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: « al fine di contrastare gli abusi: »;*

*al comma 1, lettera a), numero 2:*

*le lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;*

*alla lettera b), le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;*

*alla lettera c), le parole: « il numero: “88” è sostituito dal seguente: “74” » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “articolo 88” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 74” »;*

*al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate come numeri 3.1. e 3.2.;*

*al comma 1, lettera a), numero 4, le parole: « precedente n. 3, lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3.1 »;*

*al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 49, » e dopo le parole: « dall’Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma »;*

*al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalla seguenti: « 15.000 euro annui » e le parole: « da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 » sono soppresse; al secondo periodo, le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica », le parole: « del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo regolamento » e le parole: « del decreto 31 maggio 1999, n. 164 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 »; al quinto periodo, le parole: « di cui alla*

*lettera a) del comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla presente lettera »;*

*al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: « dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, »;*

*al comma 1, lettera b), le parole: « incremento delle compensazioni fiscali: 1. » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di incrementare le compensazioni fiscali, ».*

*All’articolo 11, al comma 1, primo periodo, le parole: « senza oneri aggiuntivi » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».*

*Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 11-bis. — (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). — 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all’articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*“2-bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento”;*

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28”.

ART. 11-ter. — (*Sportello unico per le attività produttive*). — 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente” sono soppresse.

ART. 11-quater. — (*Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza*). — 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « n. 110 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 107 »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, le parole da: « testo unico » fino a: « n. 917, » sono sostituite dalla seguente: « TUIR »;

alla lettera b), le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato*). — 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore del-

l'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50";

b) al comma 5, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50".

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3 ».

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

« ART. 14. — (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). —  
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo

mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella

misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

« ART. 14-bis. — (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo diffe-

renziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo ».

*All'articolo 15:*

*al comma 1, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « e agli*

*altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati »;*

*al comma 2, le parole: « dell'articolo 23 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 23 e seguenti » e dopo la parola: « ritenuta » sono inserite le seguenti: « d'acconto »;*

*al comma 6, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;*

*al comma 7, dopo le parole: « monopoli di Stato » sono inserite le seguenti: « nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria »;*

*al comma 8, dopo le parole: « monopoli di Stato » sono inserite le seguenti: « e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria »;*

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*« 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".*

*8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7),*

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

*8-quater.* Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

“7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni”.

*8-quinquies.* Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

“7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”.

*8-sexies.* Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

“7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”.

*8-septies.* Nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle

imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

*8-octies.* All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*“7-bis.* Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente”.

*8-novies.* Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

*8-decies.* Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della

guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

*8-undecies.* All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari”.

*8-duodecies.* Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

*8-terdecies.* All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*“2-bis.* La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive”.

*8-quaterdecies.* All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “installazione” sono aggiunte le seguenti: “o, nel caso in cui non

sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni”;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: “il possessore dei” sono sostituite dalle seguenti: “l’esercente a qualsiasi titolo i”;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: “o, nel caso” fino a: “nulla osta” sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: “Sono” è sostituita dalle seguenti: “Nel caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito, sono”;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: “il possessore dei” sono sostituite dalle seguenti: “il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i”;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1”.

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 di-

cembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa editatale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione.

8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso ».

Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. All’articolo 38 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”.

2. All’articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: “da 1.000 a 6.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “di 4.000 euro”.

3. L’eventuale esclusione da responsabilità di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all’obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illecità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all’articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli

ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

« ART. 15-*ter*. — (*Piano straordinario di contrasto del gioco illegale*). — 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell’ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull’intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all’attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un’apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall’ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall’attività di controllo da chiunque effettuata e

da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2 ».

*All'articolo 16:*

*i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

*a)* mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

*b)* mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

*c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

*al comma 3, le parole: « con le indicazioni contenute nel DPEF » sono sostituite*

*tuite dalle seguenti:* « alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria » e *le parole:* « per l'anno 2010 e seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli anni 2010 e seguenti ».

*Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:*

« ART. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). — 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, lettera b), le parole:* « Il predetto termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il termine di cui al secondo periodo »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di

carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati »;

*al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole:* « salve le assunzioni » *sono inserite le seguenti:* « del personale diplomatico, » e *dopo le parole:* « corpi di polizia » *sono inserite le seguenti:* « e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente »;

*al comma 8, le parole:* « elenco ISTAT pubblicato in attuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « elenco adottato dall'ISTAT ai sensi »;

*al comma 9, le parole:* « d'intesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « di concerto » e *la parola:* « integrato » è *sostituita dalla seguente:* « modificato »;

*al comma 10, le parole:* « e dell'articolo 3, comma 90, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e all'articolo 3, comma 90, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti »;

*al comma 11, le parole:* « nonché del personale di cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché dal personale di cui »;

al comma 13, le parole: « ai sensi dalla normativa » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della normativa »;

il comma 14 è soppresso;

al comma 18, le parole: « comma 13 decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 13, del decreto-legge »;

al comma 19, le parole: « Le graduatorie » sono sostituite dalle seguenti: « L'efficacia delle graduatorie », le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 » e le parole: « sono prorogate al » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata fino al »;

al comma 21, le parole: « n. 39 del 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 12 febbraio 1993, n. 39 », le parole: « del Collegio del CNIPA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità » e le parole: « del presidente » sono sostituite dalle seguenti: « del presidente » »;

dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

« 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione »;

al comma 23:

alla lettera a), le parole: « A decorrere dall'anno 2009 » sono sostituite dalle

seguinti: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: « dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori » e le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo comma 5-bis »;

il comma 24 è sostituito dal seguente:

« 24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso

che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo »;

*al comma 26:*

*alla lettera a), le parole: « del decreto legislativo n. 276/2003 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 »;*

*alla lettera b), le parole: « così sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « sostituito dal seguente » e dopo le parole: « le amministrazioni redigono » sono inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;*

*alla lettera d), le parole: « il seguente comma: “6.” sono sostituite dalle seguenti: « il seguente: “5-bis.” e le parole: « di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto »;*

*al comma 29, capoverso 2, le parole: « Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » sono sostituite dalla seguente: « CNIPA »;*

*al comma 30, capoverso f-bis), le parole: « n. 165 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni »;*

*dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:*

*« 30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:*

*“1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è com-*

*petente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità”.*

*30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.*

*30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emana-*

*b) al comma 1-bis, dopo le parole: “dall'amministrazione” sono inserite le seguenti: “di appartenenza, o da altra am-*

*30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre*

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “procedura civile,” sono inserite le seguenti: “non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e” »;

*al comma 33, le parole: « articolo 45, del » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 45 del regolamento di cui al »;*

*dopo il comma 34 è inserito il seguente:*

« 34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione »;

*dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:*

« 35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la

spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento

dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa”.

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta

anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

*35-undecies.* I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

*35-duodecies.* Il credito d'imposta di cui al comma *35-undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni ».

*All'articolo 18:*

*al comma 1, le parole:* « nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo »;

*al comma 4, la parola:* « precedenti » *è sostituita dalle seguenti:* « da 1 a 3 » *e le parole:* « nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'elenco ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge

n. 133 del 2008 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

*al capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicitaria inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicitaria »;

*al comma 2:*

*all'alea, le parole:* « legge n. 244 del 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

*la lettera b) è soppressa;*

*al comma 3, lettera o), dopo le parole:* « 114 e seguenti del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al »;

*al comma 4, le parole:* « decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 » e le parole: « dal comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 del presente articolo »;

*al comma 7:*

*all'alea, le parole:* « e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »;

*al capoverso b), le parole:* « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

*al comma 8, alea, le parole:* « e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »;

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

« 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009 »;

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« 9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3

millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione »;

*al comma 11, le parole:* « della Società » sono sostituite dalle seguenti: « delle società », le parole: « come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

*al comma 12, le parole:* « della società » sono sostituite dalle seguenti: « delle società »;

*dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

« 13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, dopo le parole: « del 30 marzo 2007 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, »;*

*al comma 3, le parole: « all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) » sono sostituite dalle seguenti: « all'INPS »;*

*al comma 4, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto »;*

*al comma 5, le parole: « convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono » e le parole: « ; d) è aggiunto, infine il seguente comma: “6-bis: » sono sostituite dalle seguenti: « . 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: “6-bis. »;*

*al comma 6, le parole: « con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, » , dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia » e le parole: « oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri ».*

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

« ART. 21. — (Rilascio di concessioni in materia di giochi). — 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di

una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videotermini fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

“5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videotermini di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione”.

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo”.

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente:

“*p-bis*) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell’ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente”.

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all’esito delle citate procedure di selezione.

13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall’estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall’1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l’aliquota del prelievo erariale in misura pari all’11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta

di ogni partita e il compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

14. Il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l’anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso e, per l’anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell’anno in corso ».

*All’articolo 22:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « entro il 15 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre 2009 »;*

*alla lettera b), le parole: « entro il 15 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l’articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre »;*

*al comma 2, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con intesa da stipulare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti »;*

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* « decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni » *e il quarto periodo è sostituito dal seguente:* « In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: "tenendo conto" fino a: "spesa complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche" »;

*al comma 4:*

*all'alinea, dopo le parole:* « di tutelare » *sono inserite le seguenti:* « , ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, », *le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, » *e dopo le parole:* « Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, »;

*alla lettera a), le parole:* « di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre

2004, n. 311, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, »;

*alla lettera b), le parole:* « Ministero per i rapporti con le regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » *e la parola:* « Consigli » *è sostituita dalla seguente:* « Consiglio »;

*alla lettera c), le parole:* « l'anzidetto Piano » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) » *e la parola:* « precedente » *è sostituita dalla seguente:* « medesima »;

*al comma 5, le parole:* « dell'Intesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « della citata Intesa »;

*al comma 6, le parole da:* « Conseguentemente » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: " , comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse »;

*al comma 8, le parole:* « dell'Intesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « della citata Intesa ».

*Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 22-bis. — (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensa-

zioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

*ART. 22-ter. — (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).* — 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di

entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

*All'articolo 23:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2010” e le parole: “entro il 30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2009”;

b) al comma 4, le parole: “al 30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 settembre 2009”;

*al comma 6, dopo le parole: « secondo e quarto periodo, del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;*

*al comma 9, dopo le parole: « conformità previsto dall'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;*

*al comma 14, dopo le parole: « 193, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice della proprietà industriale, di cui al »;*

*dopo il comma 14 è inserito il seguente:*

« 14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

“4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010” »;

*al comma 15, le parole: « dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;*

*dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

« 15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio “Alfredo Casella” dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi »;

*al comma 20, le parole: « l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca »;*

*dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:*

« 21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “limitatamente al prossimo esercizio finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010”.

21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini di cui al presente comma si applicano ai procedi-

menti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.

21-*sexies*. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

21-*septies*. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-*octies*. All’articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: “1. Apposita carta bollata” fino a: “dieci marche del taglio massimo” sono sostituite dalle seguenti: “1. Contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all’imposta dovuta”.

21-*novies*. All’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2011”.

21-*decies*. All’articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: “anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2010”.

*All’articolo 24:*

*i commi da 1 a 72 sono soppressi;*

*al comma 75, le parole:* « di cui al comma 74 del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al medesimo articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni »;

*il comma 76 è sostituito dal seguente:*

« 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato ».

*All’articolo 25:*

*al comma 4, le parole:* « 55 milioni di euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84 milioni di euro per l’anno 2011 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 256 milioni di euro per l’anno 2009, 377 milioni di euro per l’anno 2010, 91 milioni di euro per l’anno 2011 e 54 milioni di euro per l’anno 2012 »;

*al comma 5, le parole:* « 78 milioni di euro per l’anno 2009, 479 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 279 milioni di euro per l’anno 2009, 567 milioni »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-*bis*. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse ».

*Nel titolo, le parole: « e della partecipazione italiana a missioni internazionali » sono soppresse.*

**Dis. 1. 1.** Governo.

**(Approvato)**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,02



\*16ALA0002090\*

208.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		<b>Difesa.</b>	
<b>Presidenza del Consiglio dei ministri.</b>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
<i>Interpellanza:</i>		Ghizzoni ..... 4-03733	7156
Napoli Angela ..... 2-00436	7149	<b>Economia e finanze.</b>	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Borghesi ..... 4-03722	7150	Ciocchetti ..... 4-03730	7157
Cosenza ..... 4-03734	7151	<b>Giustizia.</b>	
Reguzzoni ..... 4-03735	7151	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<b>Affari esteri.</b>		Palagiano ..... 4-03723	7158
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Labocchetta ..... 4-03725	7159
Reguzzoni ..... 4-03717	7152	Boffa ..... 4-03729	7159
Reguzzoni ..... 4-03718	7153	Turco Maurizio ..... 4-03736	7160
<b>Ambiente e tutela del territorio e del mare.</b>		Labocchetta ..... 4-03737	7160
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		<b>Infrastrutture e trasporti.</b>	
Cosenza ..... 3-00618	7155	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Fugatti ..... 4-03716	7161
Zamparutti ..... 4-03732	7155	Pili ..... 4-03724	7161

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
<b>Interno.</b>		<b>Lavoro, salute e politiche sociali.</b>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
Calvisi .....	3-00619 7164	Burtone .....	3-00620 7172
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<b>Politiche agricole, alimentari e forestali.</b>	
Zaccaria .....	4-03727 7166	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Bertolini .....	4-03728 7167	Cosenza .....	4-03714 7172
Bertolini .....	4-03731 7168	Cosenza .....	4-03715 7173
<b>Istruzione, università e ricerca.</b>		Sardelli .....	4-03726 7174
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<b>Sviluppo economico.</b>	
Borghesi .....	4-03719 7169	<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Reguzzoni .....	4-03720 7171	Borghesi .....	4-03721 7175

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

la città di Gioia Tauro è un comune di oltre 18.000 mila abitanti della provincia di Reggio Calabria; il suo consiglio comunale è stato sciolto per ben due volte a causa di infiltrazioni mafiose;

le cosche mafiose Piromani e Molè hanno da sempre influito sulle varie attività economiche e sull'attività amministrativa della città e dell'intera piana di Gioia Tauro;

in quel territorio, è nato nel 1994 il porto di Gioia Tauro che oggi rappresenta il più grande *terminal* per il *trashipment* del Mediterraneo ed il principale scalo commerciale marittimo dell'area metropolitana di Reggio Calabria;

nel mese di maggio 2009 è stato avviato il procedimento per la costruzione di un rigassificatore a Gioia Tauro;

l'interpellante ritiene che anche dall'attuale Governo nazionale ci sia stata una sottovalutazione delle necessità della piana di Gioia Tauro, sia in termini di adeguamenti degli organici delle Forze dell'ordine e della magistratura, sia a livello di programmazione economica;

la pesante situazione coinvolge l'intera piana di Gioia Tauro, che oggi vede ben cinque comuni del territorio sciolti per infiltrazione mafiosa ed altri sottoposti ad adeguati controlli;

ad avviso dell'interpellante, questa situazione richiederebbe maggiore atten-

zione da parte del Governo nazionale sia in termini d'interventi sia sulle scelte delle persone nominate a gestire questo territorio incancrenito da una pressante e pericolosa mano mafiosa;

il 24 aprile del 2008, per la seconda volta, è stato sciolto il consiglio comunale della città di Gioia Tauro, essendo state accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata;

nel mese di ottobre 2008 è stato arrestato l'ex sindaco del Comune di Gioia Tauro, Giorgio Dal Torrione, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; oggi rinviato a giudizio insieme ad altre 14 persone tra le quali alcuni boss delle cosche Piromalli e Molè, considerate tra le più influenti della 'ndrangheta;

così come riportato nel citato decreto di scioglimento: « La Piana di Gioia Tauro, rappresenta una delle principali aree di radicamento e sviluppo della « 'ndrangheta » costituendo, per l'esistenza del porto, motivo di attrazione per le « ndrine » insediate sul territorio in ragione delle ingenti risorse finanziarie statali e comunitarie investite nel traffico portuale e nel relativo indotto »;

della prima terna commissariale, nominata a gestire il comune di Gioia Tauro, dopo il secondo scioglimento per infiltrazione mafiosa, fino al 21 luglio 2009 era rimasto in carica solo il viceprefetto Domenico Rocco Galati; gli altri due componenti erano il prefetto Mario Fasano, deceduto il 12 gennaio 2009 ed il dott. Gerardo Bisogno, dimessosi per gravi motivi di salute nel mese di febbraio 2009;

nel mese di marzo 2009 la terna commissariale è stata ricomposta con la nomina del prefetto Oreste Iovino e di Maurizio Alicandro in aggiunta al viceprefetto Domenico Galati;

la stampa regionale calabrese nell'ultimo periodo aveva iniziato a riportare notizie relative a pesanti situazioni interne al comune di Gioia Tauro;

martedì 21 luglio 2009 il viceprefetto Domenico Rocco Galati ha presentato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario del comune di Gioia Tauro, motivandole con ragioni strettamente personali, ma sembrerebbero dettate dalla ricezione di un avviso di garanzia;

oggi, 24 luglio 2009, notizie di stampa riportano delle dimissioni anche degli altri due componenti la commissione straordinaria, il prefetto Oreste Iovino e il dirigente Maurizio Alicandro;

da indiscrezioni della stampa sembrerebbe che le citate dimissioni siano legate ad « insormontabili difficoltà sulla condizione del comune di Gioia Tauro che scaturirebbero dalla presenza di « notevoli incrostazioni nella pubblica amministrazione » e dalle « numerose resistenze interne al palazzo riscontrate nella loro azione di pulizia e di trasparenza della macchina amministrativa »;

le dimissioni, indubbiamente allarmanti per il nuovo vuoto che si è venuto a creare nella gestione della vita amministrativa della città di Gioia Tauro, appaiono preoccupanti allorché valutate anche alla luce degli interessi che la criminalità organizzata potrebbe evidenziare su tutto quanto ruota attorno all'area del porto e di quel territorio —:

se non ritengano di dover provvedere con la massima urgenza alla nomina di una nuova terna commissariale costituita da persone in grado di eliminare le « notevoli incrostazioni » presenti all'interno del comune di Gioia Tauro;

se non ritengano, altresì, di assumere iniziative per l'invio di una commissione d'accesso, al fine di fare chiarezza su quanto avvenuto al comune di Gioia Tauro, anche in relazione alla condotta di funzionari e dirigenti;

se non ritengano, ancora, di verificare se sono state avviate indagini in ordine a quanto rappresentato in premessa e se ne siano noti gli esiti.

(2-00436)

« Angela Napoli ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**BORGHESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Siae, Società Italiana Autori ed Editori, ente pubblico a base associativa ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999, si trova in una situazione assai grave;

il mandato dell'attuale Presidente della Siae è scaduto, e il 23 giugno 2009 sarebbe dovuto procedere all'elezione del nuovo Presidente, nel corso della riunione dell'assemblea degli associati convocata appositamente;

dopo ripetuti scontri polemici tra i delegati, il presidente uscente stesso, e alcuni dirigenti, in relazione alla spinosa situazione societaria, il cui pareggio nel bilancio consuntivo 2008, ancorché i dati siano riportati in forma tale da assicurarlo formalmente, non riesce a nascondere l'infuato calo nella raccolta dei diritti, una buona metà dei membri dell'assemblea ha abbandonato la riunione, per protesta;

venuto meno il numero legale, la riunione è stata sospesa, senza che si fosse eletto il nuovo Presidente;

la situazione della SIAE è la conseguenza di una sequela di atti discutibili e di decisioni improvide, prese a cascata l'una per coprire i danni delle altre, in difformità delle normative e con grave danno per gli autori, che pagano di tasca propria la faraonica e farraginosa macchina della Società vedendosi destinare solo gli avanzi di gestioni non rispondenti alle esigenze del settore;

in controtendenza con le altre Società d'Autore Europee e del mondo, la SIAE evidenzia perdite invece che utili —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

quali misure intenda adottare alla luce di quanto sopra, in modo da porre

fine alla grave situazione riportata in premessa. (4-03722)

COSENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 177 del 2005 la disciplina del sistema televisivo garantisce la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini religione siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione;

il paragrafo 4.1 del «Codice di autoregolamentazione tv e minori», sottoscritto dalle principali imprese televisive italiane, recita: «Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei *trailer* e dei *promo* dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, le imprese televisive si impegnano ad accogliere — ove dia garanzie di maggiore tutela — e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice »;

nonostante le previsioni sopra richiamate di fatto oggi la televisione trasmette,

anche nella fascia in teoria più protetta per i minori (dalle ore 19 alle ore 22), *spot* di film violenti che esaltano, proprio al fine di attrarre il maggior numero di spettatori possibile, comportamenti i quali possono traumatizzare i giovanissimi telespettatori causando sofferenza psicologica oppure inducendo loro a pericolose forme di emulazione;

questo tema è oggi più attuale che mai perché, nell'attuale società, è un dato di fatto che siano spesso proprio i mezzi di comunicazione a imporre ai giovani modelli di comportamento nei cui confronti le famiglie si trovano a tentare battaglie impari —:

se vi sia oggi in Italia un problema di concreto rispetto riguardo l'effettiva attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2005 in tema di pubblicità e del «Codice di autoregolamentazione tv e minori »;

quali eventuali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda assumere la pubblicità violenta sia definitivamente bandita dalla televisione italiana.

(4-03734)

REGUZZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

molti clienti dell'agenzia Viaggi Todomondo, *leader* nelle prenotazioni su internet, con sede operativa a Gallarate (Va), in Largo Buffoni hanno ricevuto, a partire dal 17 luglio 2009 fino a data da destinarsi, l'annullamento delle prenotazioni e delle partenze programmate;

sul sito dell'Agenzia una nota ufficiale riporta che «a seguito dell'azione di responsabilità e della revoca deliberate dall'assemblea del 14 luglio 2009 nei confronti dell'amministratore delegato, la società intende agire a tutela dei suoi clienti e dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie (...) Nel frattempo, resta confermata la sospensione delle partenze »;

Centinaia di cittadini ignari e inconsapevoli si trovano oggi in una situazione

che rischia di compromettere in modo irrimediabile le proprie sospirate e meritate vacanze;

Tali situazioni purtroppo si ripetono spesso, incentivate dalla prassi che prevede il versamento totale delle quote di un soggiorno prima della partenza e senza che venga rilasciata da parte dell'Agenzia o del Tour Operator alcuna garanzia reale —:

se il Governo ritenga di assumere iniziative normative al fine di risolvere o, quanto meno, attenuare i disagi rappresentati in premessa per il futuro, estendendo al comparto dei viaggi organizzati quanto già previsto nel settore dell'edilizia, strutturando ad esempio l'obbligo di polizze fideiussorie a garanzia delle caparre versate. (4-03735)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

REGUZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha accolto in data 10 giugno 2008 l'ordine del giorno a firma Cota, Reguzzoni, Dal Lago (A.C. 9/1094-A-R/2) che recita, tra l'altro: « il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati; attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;

tali accordi, sottoscritti non soltanto secondo puri criteri commerciali, possono essere di due tipi:

*open sky:* consentono a tutti i vettori delle due parti di collegare qualsiasi punto del proprio territorio con tutti i

punti della controparte, in genere senza limitazioni di frequenze (ad esempio Italia/USA e da marzo 2008 UE/USA);

accordi tradizionali: prevedono il numero di vettori designabili da ciascuna parte e abilitati ad operare i collegamenti tra i due Paesi (designazione singola, designazione multipla); prevedono i punti d'accesso di ciascuna parte presso i quali i vettori designati possono atterrare (ogni compagnia è invece generalmente libera di partire da qualsiasi punto all'interno del proprio Paese); prevedono il numero di frequenze operabili tra i due Paesi, i posti offerti e le tariffe;

l'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;

il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilità con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto; tali richieste, il cui accoglimento è ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi, riguardano:

1) l'accesso su Milano dei seguenti vettori: Belavia (Bielorussia), Malaysia Airlines (Malesia), Korean Air/Asiana (Corea del Sud), Biman (Bangladesh), Air Moldova (Moldova), Gulf Air (Bahrain), Air Astana (Kazakistan), Kuwait Airways (Kuwait), China Airlines/Eva Air (Taiwan);

2) l'incremento di frequenze nei seguenti collegamenti: Riyadh/Milano (Saudi Arabia - Arabia Saudita), Amman/Milano (Royal Jordanian - Giordania), Tripoli/Milano (Libyan Arab/Afrigiya - Libia), Tunisi/Milano (Tunis Air - Tunisia);

3) l'attivazione di nuovi collegamenti da Milano o incremento degli attuali da parte dei seguenti vettori nazionali: Air Italy, Blue Panorama, Eurofly/Meridiana, Livingston, Neos verso i seguenti paesi: Argentina, Brasile, Egitto, Ghana, Giappone, Israele, Nigeria, Russia, Tunisia, Venezuela;

inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parità di accesso;

alla luce del riposizionamento di Alitalia sullo scalo di Roma, i vigenti accordi aeronautici bilaterali determinano, su Milano e sugli altri aeroporti notevoli elementi di criticità in quanto: nella maggior parte dei casi il numero delle frequenze previste, pur in presenza di pluridesignazione, è interamente, o quasi interamente, operato da Alitalia (ad esempio Argentina, Algeria, Ghana, Brasile);

le previsioni di monodesignazione limitano alla sola Alitalia il diritto di operare (ad esempio Egitto e Venezuela);

le eventuali previsioni di limitazione dei punti di accesso sono state finora attuate unicamente a favore di Roma »;

al citato ordine del giorno ha impegnato il Governo « ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinché si pervenga ad un'urgente revisione/ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali in modo da garantire, anche su Malpensa e sugli altri aeroporti, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso »;

la fusione Alitalia-Air One con la contestuale privatizzazione della prima, ha creato non solo una situazione di monopolio su alcune rotte, ma anche il pericoloso e non accettabile ruolo di una compagnia privata cui viene affidato in esclusiva il collegamento del nostro paese con alcuni paesi terzi;

tra i Paesi citati nell'ordine del giorno vi è il Kazakistan, che non aveva accesso su Milano;

recentemente i rapporti tra il nostro Paese e il Kazakistan hanno registrato una vitalità notevole, soprattutto sul fronte economico —:

se siano stati avviati colloqui finalizzati alla ridefinizione degli accordi bilaterali in tema di collegamenti aerei con il Kazakistan secondo quanto previsto dall'ordine del giorno Cota, Reguzzoni, Dal Lago sopra citato;

quali siano i contenuti di detti colloqui e i tempi per la loro conclusione.

(4-03717)

REGUZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha accolto in data 10 giugno 2008 l'ordine del giorno a firma Cota, Reguzzoni, Dal Lago (atto Camera 9/1094-A-R/2) che recita, tra l'altro:

« il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati; attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;

tali accordi, sottoscritti non soltanto secondo puri criteri commerciali, possono essere di due tipi:

*open sky*: consentono a tutti i vettori delle due parti di collegare qualsiasi punto del proprio territorio con tutti

i punti della controparte, in genere senza limitazioni di frequenze (ad esempio Italia/USA e da marzo 2008 UE/USA);

accordi tradizionali: prevedono il numero di vettori designabili da ciascuna parte e abilitati ad operare i collegamenti tra i due Paesi (designazione singola, designazione multipla); prevedono i punti d'accesso di ciascuna parte presso i quali i vettori designati possono atterrare (ogni compagnia è invece generalmente libera di partire da qualsiasi punto all'interno del proprio Paese); prevedono il numero di frequenze operabili tra i due Paesi, i posti offerti e le tariffe;

L'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;

il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilità con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto; tali richieste, il cui accoglimento è ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi, riguardano:

1) l'accesso su Milano dei seguenti vettori: Belavia (Bielorussia), Malaysia Airlines (Malesia), Korean Air/Asiana (Corea del Sud), Biman (Bangladesh), Air Moldova (Moldova), Gulf Air (Bahrain), Air Astana (Kazakhstan), Kuwait Airways (Kuwait), China Airlines/Eva Air (Taiwan);

2) l'incremento di frequenze nei seguenti collegamenti: Riyadh/Milano

(Saudi Arabia – Arabia Saudita), Amman/Milano (Royal Jordanian – Giordania), Tripoli/Milano (Lybian Arab/Afriqiyah – Libia), Tunisi/Milano (Tunis Air – Tunisia);

3) l'attivazione di nuovi collegamenti da Milano o incremento degli attuali da parte dei seguenti vettori nazionali: Air Italy, Blue Panorama, Eurofly/Meridiana, Livingston, Neos verso i seguenti paesi: Argentina, Brasile, Egitto, Ghana, Giappone, Israele, Nigeria, Russia, Tunisia, Venezuela;

inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parità di accesso;

alla luce del riposizionamento di Alitalia sullo scalo di Roma, i vigenti accordi aeronautici bilaterali determinano su Milano e sugli altri aeroporti notevoli elementi di criticità in quanto:

nella maggior parte dei casi il numero delle frequenze previste, pur in presenza di pluridesignazione, è interamente, o quasi interamente, operato da Alitalia (ad esempio Argentina, Algeria, Ghana, Brasile);

le previsioni di monodesignazione limitano alla sola Alitalia il diritto di operare (ad esempio Egitto e Venezuela);

le eventuali previsioni di limitazione dei punti di accesso sono state finora attuate unicamente a favore di Roma »;

il citato ordine del giorno ha impegnato il Governo « ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinché si pervenga ad un'urgente revisione/ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali in modo da garantire, anche su Malpensa e sugli altri aeroporti, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso »;

la fusione Alitalia-Air One con la contestuale privatizzazione della prima, ha creato non solo una situazione di monopolio su alcune rotte, ma anche il pericoloso e non accettabile ruolo di una compagnia privata cui viene affidato in esclusiva il collegamento del nostro paese con alcuni paesi terzi;

tra i paesi citati nell'ordine del giorno vi è il Bangladesh, che non aveva accesso su Milano —:

se siano stati avviati colloqui finalizzati alla ridefinizione degli accordi bilaterali in tema di collegamenti aerei con il Bangladesh secondo quanto previsto dall'ordine del giorno Cota, Reguzzoni, Dal Lago sopra citato;

quali siano i contenuti di detti colloqui e i tempi per la loro conclusione.  
(4-03718)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*Interrogazione a risposta orale:*

COSENZA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da tempo in Campania, come dimostrano i dati sull'inquinamento della maggior parte delle coste regionali e il permanente divieto di balneazione nel Golfo di Napoli, è in atto un grave disastro ambientale causato dal malfunzionamento degli impianti di depurazione delle acque;

nel corso del tempo la Regione Campania, dimostratasi secondo l'interrogante del tutto incapace di garantire il corretto funzionamento dei depuratori e una sana amministrazione degli stessi, ha accumulato dirette e pesanti responsabilità;

in tale contesto si ha notizia che intorno agli impianti di depurazione delle acque, siano sorte attività riconducibili alla malavita organizzata e si siano verificati scandalosi episodi di incapacità gestionale da parte dei soggetti aggiudicatari degli appalti per la costruzione e la gestione degli stessi —:

quali urgenti iniziative, per quanto di competenza e nell'ottica di garantire anche ai cittadini campani la tutela della salute, intenda assumere per contrastare il disastro ambientale causato dal non funzionamento dei depuratori della Campania;

se sia valutabile l'ipotesi, sulla scorta di quanto fatto per le discariche regionali con il decreto legge n. 90 del 2008 nel caso dell'emergenza rifiuti in Campania, di affidare ai militari la gestione e la vigilanza degli impianti di depurazione campani così da eliminare la malagestione e le infiltrazioni malavitose. (3-00618)

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZAMPARUTTI, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

in Basilicata esistono gravi problemi ambientali sia con riferimento alle zone urbane (per esempio non sono certi i dati sull'inquinamento ambientale a Potenza) sia con riferimento a situazioni come quella relativa alla bonifica del sito di interesse nazionale di Tito Scalo rispetto al quale il primo firmatario del presente atto ha presentato un'interrogazione (atto n. 4-03572) priva al momento di risposta;

da fonti di stampa si desume tuttavia che esistono margini di incertezza relativamente alla reale entità delle problematiche ambientali in Basilicata e ciò può compromettere non soltanto il territorio ma anche la salute dei cittadini lucani;

la disponibilità di informazioni ambientali corrette, trasparenti ed accessibili a tutti i cittadini è un obiettivo fondamentale che deve essere perseguito in modo da assicurare standard omogenei e soddisfacenti su tutto il territorio nazionale —:

se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda acquisire informazioni in relazione alla effettiva ed attuale situazione ambientale in Basilicata e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni ambientali tanto in Basilicata quanto in tutto il territorio nazionale. (4-03732)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

GHIZZONI. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

il combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, nel più generale contesto dell'organizzazione della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità;

al fine di evitare l'automatica soppressione di uno dei suddetti enti, l'Unione italiana di tiro a segno (UITS), è stato adottato uno schema di decreto del presidente della Repubblica recante il Regolamento di riordino dell'ente suddetto, il cui *iter* è attualmente in corso. La relazione tecnica al detto schema di regolamento giustifica infatti l'intervento con « la evidente necessità di sottrarre l'UITS al-

l'automatica soppressione, in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo e di indiscusso interesse collettivo ». Altresì, lo schema di riordino prevede, al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 1 (natura e finalità dell'ente), che la UITS « realizza i fini di istruzione, addestramento e certificazione per il tramite delle sezioni di TSN [tiro a segno nazionale]... »;

i poligoni di tiro a segno nazionali sono quasi tutti dislocati all'interno di aree dell'amministrazione militare e concessi in uso gratuito dallo Stato, per l'espletamento dei fini governativi e di quelli secondari dello sport;

gli impianti, molti dei quali risalenti all'inizio o alla metà del secolo scorso, devono garantire elevati standard di sicurezza previsti dalle norme per gli edifici pubblici in zone sismiche, il rispetto delle barriere architettoniche e di quelle relative al rumore e all'inquinamento acustico;

riguardo la sicurezza balistica per i poligoni a cielo aperto è valida la direttiva tecnica DT-P2 edizione 2006, per i poligoni in galleria è invece valida la direttiva tecnica DT-P1 edizione 2005, mentre le norme previste per i poligoni di tiro a 10 metri, il cui uso è regolato dall'UITS, sono contenute nella direttiva tecnica UITS in vigore dal 2001;

tali direttive raccomandano l'attuazione di una seria programmazione manutentiva che permetta agli impianti di conservare l'agibilità e le caratteristiche iniziali, condizione necessaria per tutelare la sicurezza, la salute e il benessere individuale e collettivo dei fruitori;

sono invece sempre più scarsi e inadeguati i fondi necessari per l'ordinario mantenimento degli impianti di tiro a segno nazionale con grave nocimento ai livelli di sicurezza statico-balistica;

la tutela della sicurezza degli impianti e la garanzia delle risorse necessarie rappresentano un tema centrale per assicurare un corretto funzionamento del tiro a segno nazionale;

la situazione è resa ancor più problematica dal fatto che, delle entrate previste per la UITS solo una parte viene restituita alle circa 300 sezioni comunali di tiro a segno nazionale e che invece di investire risorse per risolvere i problemi di agibilità e sicurezza che affliggono molti dei poligoni di tiro italiani, si preferisce acquistare armi e bersagli elettronici;

la sicurezza dei poligoni di tiro non risulta essere garantita, dato che gli incidenti, anche mortali e con feriti gravissimi, si ripetono con inquietante e inaccettabile frequenza (Prato, Pistoia, Pordenone per citare gli ultimi episodi);

uno dei casi più recenti verificato il 24 luglio 2008, quando uno spaventoso incendio divampato presso la sezione di TSN di Pistoia ha causato la morte di Riccardo Tarlati, travolto dalle fiamme. Per i familiari della vittima, al dolore si è aggiunta la profonda amarezza per l'atteggiamento dei vertici della UITS, i quali non hanno fatto pervenire loro alcuna attestazione di solidarietà e dichiarazione di sostegno;

non è la prima volta che il comportamento del Presidente nazionale dell'UITs, ingegner Ernfried Obrist, suscita perplessità e interrogativi, i quali hanno portato a chiedere trasparenza riguardo alla sua condotta istituzionale, attraverso l'interrogazione 4-03324, depositata il 23 giugno 2009 —:

come intenda adoperarsi al fine di garantire i livelli di agibilità e di sicurezza all'interno dei poligoni di tiro del TSN e se non intenda verificare se il comportamento dei vertici dell'UITs e del suo Presidente, ingegner Ernfried Obrist, con riguardo a questo tema risponda a criteri di serietà e correttezza istituzionale. (4-03733)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CIOCCHETTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dopo lunghi anni in cui Velletri ha rappresentato per l'Enel una sede tecnico-operativa molto importante, dal 2007 la città non è più sede della unità operativa Enel e le competenze e gli uffici sono stati accorpati all'unità operativa di Albano;

l'unità operativa Enel di Albano, competente sui territori dei comuni di Albano, Ariccia, Genzano, Nemi, Castel Gandolfo, Velletri, Lariano, Lanuvio è attualmente ubicata sul territorio del comune di Ariccia;

l'attuale sede di Ariccia dovrà essere lasciata e gli uffici verranno trasferiti in altro stabile da reperire sul territorio;

questa situazione rappresenta un'occasione unica per restituire alla città di Velletri un struttura tecnico-operativa di tutto rilievo, in considerazione anche del fatto che il comune di Velletri è di gran lunga il più importante — per estensione di territorio, per numero di utenze, per chilometri di linee elettriche e per strutture di servizi — tra i comuni compresi nell'unità operativa suddetta;

la sede Enel già esistente, sita in via Fontana della Rosa, 211, risulta ancora tecnicamente funzionante e quindi del tutto idonea alle esigenze di trasferimento della sede di Ariccia, oltre ad essere inserita in un contesto urbano facilmente raggiungibile dall'utenza anche con mezzi pubblici;

a fronte di ciò, è inspiegabile la ricerca da parte dell'Enel di alternative indubbiamente più onerose oltre che più disagiate per l'utenza e per i dipendenti stessi;

nel Lazio, tutte le unità operative soppresse, pur facendo capo ad altra unità

operativa, hanno mantenuto il personale *in loco* per una più funzionale gestione delle attività sul territorio e per continuare a fornire agli utenti un contatto diretto attraverso il quale ottenere tutte le informazioni tecniche che li interessano, mentre invece nel caso di Velletri, i cittadini sono costretti a interfacciarsi esclusivamente con i « numeri verdi » istituiti dall'azienda, con notevoli difficoltà di utilizzo del servizio da parte delle persone anziane o inesperte, oppure a spostarsi fino ad Ariccia per raggiungere la sede di zona più vicina che però non è servita da mezzi pubblici —:

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per verificare l'effettiva possibilità di ricollocare gli uffici della unità operativa di Albano presso la sede Enel di Velletri, in via Fontana della Rosa, n. 211, scelta che risulterebbe logisticamente adeguata per controllare tutto il territorio ed evitare disagi e disservizi all'utenza, e che allo stesso tempo ristabilirebbe un equilibrio politico/economico con Albano, già sede di zona, ovvero di una struttura di coordinamento di più unità operative.

(4-03730)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PALAGIANO e DI PIETRO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da diverse notizie di stampa nazionale, in particolare nelle pagine del *blog*, di Beppe Grillo (ultimo post del 22 luglio 2009), il 14 ottobre 2007, alle 8 del mattino, Aldo Bianzino, falegname di 44 anni residente nelle colline intorno a Città di Castello, viene trovato morto in una cella di isolamento del carcere perugino di Capanne;

Bianzino è stato rinchiuso nel carcere di Capanne per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione avvenuta nella prima mattinata del 12 ottobre 2007 ad opera della polizia di Città di Castello, durante la quale sono state trovate nel giardino di casa Bianzino alcune piante di canapa indiana;

la morte, avvenuta meno di due giorni dopo l'arresto, potrebbe essere conseguente alle percosse che l'uomo avrebbe subito nelle ore in cui è stato recluso nella cella di isolamento del carcere di Capanne;

in particolare, da una prima autopsia sarebbe emerso che Aldo Bianzino è morto a causa di quattro ematomi cerebrali, lesioni epatiche e spleniche, oltre a due costole fratturate. Il medico legale avrebbe aggiunto che i colpi che hanno ucciso Bianzino sembrerebbero essere stati inferti con l'intento di uccidere;

il pubblico ministero che ha seguito la vicenda, responsabile anche dell'arresto di Bianzino, ha avviato immediatamente un'indagine per omicidio; inizialmente veniva iscritto nel registro degli indagati anche un'agente della polizia penitenziaria del carcere di Capanne, per omissione di soccorso;

a distanza di un mese una seconda autopsia avrebbe stabilito, per la prima volta, che Bianzino sarebbe morto per cause naturali, esattamente per un presunto aneurisma cerebrale. Niente più tracce delle fratture, degli ematomi e della rottura di milza e fegato, inducendo conseguentemente il pubblico ministero ad archiviare l'indagine sulla morte di Aldo Bianzino —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopraelencati, e se intenda disporre le verifiche del caso, e, qualora emergessero responsabilità da parte di chi era addetto alla vigilanza e sicurezza del detenuto, quali iniziative intenda assumere in merito.

(4-03723)

LABOCSETTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso la V sezione penale della Corte di appello di Napoli da diversi anni è stata di fatto soppressa o comunque assai fortemente rallentata l'attività connessa al pagamento delle competenze professionali in favore degli avvocati che hanno prestato la loro opera per soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

le altre attività dell'ufficio, quali trasmissione di appelli, rilascio di copie, fissazione di udienze, assistenza alle stesse, esecuzioni, nonostante i problemi logistici e le carenze di personale, vengono comunque effettuate;

tale situazione potrebbe rendere di fatto impossibile la difesa dei cittadini meno abbienti, rischiando di compromettere i diritti riconosciuti dal dettato costituzionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, esponendo lo Stato italiano a rischio di condanna per violazione di essa;

i fondi messi a disposizione delle Autorità giudiziarie del distretto della Corte di appello di Napoli per detta causale sono del tutto insufficienti, non essendo stati ancora pagati gli arretrati relativi agli anni 2007 e 2008 e che si riferiscono a procedimenti anteriori a tali anni —:

se e quali urgenti iniziative intenda porre in essere per impedire il protrarsi di tale situazione. (4-03725)

BOFFA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno giovedì 2 aprile 2009 (seduta n. 158) l'interrogante presentava una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro della giustizia e alla quale ancora non si è data risposta con la quale si chiedeva di fare luce sulla questione inerente all'individuazione della città meridionale designata come sede della Scuola superiore della magistratura;

l'istituzione della sopra citata Scuola superiore della magistratura è prevista dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150);

la legge n. 150 ha inoltre previsto tre sedi, una per il Nord del Paese, una per il Centro ed una per il Sud. Con il decreto interministeriale del 27 aprile 2006 le sedi venivano individuate nelle città di Bergamo per il Nord Italia, Latina per il Centro e Catanzaro per il Sud;

successivamente, con il decreto 30 novembre 2006, n. 26, Benevento veniva designata come sede meridionale della Scuola superiore di magistratura in luogo di Catanzaro;

il suddetto decreto oltre ad indicare il capoluogo sannita quale sede meridionale della Scuola, individuava Firenze per il Centro Italia e Bergamo per il Nord, modificando in parte quanto stabilito dal precedente decreto;

a seguire, in data 24 febbraio 2007, è stato siglato un accordo di programma tra Ministero di giustizia, comune e provincia di Benevento e Università del Sannio per l'insediamento della struttura nei locali della ex caserma Guidoni sita in città;

alla scelta contenuta nel decreto 30 novembre 2006, n. 26, si sono opposte la Regione Calabria, la provincia ed il comune di Catanzaro con appositi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio;

con sentenza n. 3087 del 2009 il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla provincia di Catanzaro contro il decreto che designò Benevento come sede meridionale della Scuola superiore di magistratura, adducendo tra le ragioni dell'inefficacia del decreto ministeriale la carenza di istruttoria preliminare;

lo stesso TAR Lazio ha però dichiarato inammissibili i ricorsi, egualmente

finalizzati ad opporsi all'insediamento nel capoluogo sannita, presentati dalla Regione Calabria e dal comune di Catanzaro;

al contempo la suddetta sentenza ha vanificato il successivo accordo quadro siglato il 24 febbraio 2007 tra Ministero della giustizia, comune e provincia di Benevento e Università degli Studi del Sannio;

nel frattempo la provincia di Benevento, sulla base di quanto deciso dai competenti organi ministeriali, ha investito per la sola Scuola una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro di fondi propri ed ha inoltre richiesto alla Regione Campania nell'ambito del cosiddetto « Parco progetti » ulteriori fondi per 4,9 milioni di euro e tale richiesta è stata accolta;

i lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione presso il complesso della ex caserma Guidoni al viale degli Atlantici di Benevento sono stati realizzati nel rispetto dei programmi;

ad oggi dobbiamo registrare ancora l'assenza di una determinazione definitiva da parte del Ministero della giustizia riguardo all'effettivo insediamento della sezione meridionale della Scuola superiore della magistratura nella città di Benevento;

questa situazione di incertezza contribuisce ad alimentare tra le istituzioni e le rappresentanze istituzionali sannite nonché tra tutte le forze politiche e sociali quel sentimento di legittima preoccupazione già emerso all'indomani della pubblicazione della sentenza del Tar con la quale era stata accolta l'istanza presentata dalla provincia di Catanzaro e contro cui il comune e la provincia di Benevento annunciarono il ricorso immediato —:

se il Ministro della Giustizia non ritenga opportuno esprimersi con urgenza sulla controversia in questione e riconfermare la scelta di Benevento quale sede meridionale della Scuola superiore della magistratura, sostituendo il predetto decreto con provvedimento analogo fornito questa volta

di adeguata istruttoria preliminare ed adeguata motivazione. (4-03729)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse il 19 luglio sul quotidiano *La Repubblica*, risulta che l'avvocato Luca Cianferoni, da dodici anni legale di Totò Rima, rispondendo ad una domanda avrebbe affermato: È tornato a parlare della vicenda Mancino, come aveva fatto nell'udienza del 24 gennaio 1998. Sempre al processo di Firenze, quel giorno Riina chiese alla Corte di chiedere a Mancino, ai tempi del suo arresto ministro dell'Interno, come fosse a conoscenza — una settimana prima — della sua cattura —:

se risulti agli atti una comunicazione al Ministro dell'interno *pro tempore* delle forze che stavano procedendo alla cattura del latitante Riina. (4-03736)

LABOCCETTA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il parcheggio, destinato alla sosta degli avvocati, antistante il palazzo di giustizia di Napoli, di per sé assolutamente insufficiente al numero degli stessi, è chiuso da tempo per asserite esigenze di sicurezza, mentre sono utilizzati dal personale amministrativo e dai magistrati i parcheggi posti sotto il palazzo e che, per la loro ubicazione, sono esposti a un rischio strutturale maggiore del primo;

tale situazione incide sulla funzionalità dell'attività degli avvocati che sono soggetti ad una maggiore mobilità, talvolta per raggiungere altre sedi, e che rappresenta, di fatto, una discriminazione per la categoria rispetto alle altre sopraccitate;

tutti gli spazi prossimi al suddetto palazzo sono o a pagamento o sistematicamente occupati da posteggiatori abusivi;

i pochi interventi delle Forze dell'ordine si sono risolti nella chiusura e sequestro di suddetto spazio libero, sottraendolo di fatto agli avvocati;

risulta all'interrogante che la gestione del parcheggio rientri nell'ambito delle competenze dell'ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, di conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 —:

se sia a conoscenza della situazione e se e quali iniziative il Ministero intenda adottare, anche mediante intese con le competenti autorità locali, al fine di ovviare a tale situazione. (4-03737)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

FUGATTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la lotta agli sprechi che questo Governo ha posto in atto in ogni settore della pubblica amministrazione è da considerarsi uno degli strumenti prioritari per un riordino delle finanze pubbliche;

un settore nel quale poco si interviene, visto la sua poca visibilità è quello relativo alla gestione delle pratiche della Motorizzazione civile;

a quanto risulta il nostro è l'unico Paese nel quale la patente di guida viene predisposta prima del superamento dell'esame di guida: in caso di idoneità vi è la consegna del supporto, in caso contrario lo stesso viene distrutto;

nel 2007 sono stati respinti all'esame di guida circa 126.666 candidati;

incrociando i dati si può presupporre che nel triennio 2006/2008 siano stati distrutti 379.998 supporti per patenti;

gli uffici della Motorizzazione non permettono di conoscere il numero delle patenti emesse e successivamente distrutte per vari motivi, siano essi riconducibili ad anticipata emissione o a difetti tecnici —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda porre in essere per evitare o ridurre al minimo uno spreco che, visti i numeri in premessa, rappresenta una grossa voce di bilancio nelle passività degli uffici della Motorizzazione civile. (4-03716)

PILI, NIZZI, VELLA e MURGIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

il documento di programmazione economica finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 allegato infrastrutturale trasmesso alla Presidenza della Camera il 17 luglio 2009 contiene un quadro articolato di opere strategiche;

tali opere sono articolate in diversi piani e nella fattispecie:

piano delle infrastrutture strategiche avviate e percentuale di avanzamento programmatico;

opere rientranti nel piano delle infrastrutture strategiche di cui si dispone solo della apposita delibera del Cipe;

opere rientranti nel piano delle infrastrutture strategiche non sottoposte ancora al Cipe ed in corso di istruttoria presso la struttura tecnica di missione del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti;

opere proposte dalle regioni ed inserite nelle intese generali quadro;

il Dpef rivolge lo sforzo programmatico verso un insieme di opere strategiche:

a) il nuovo tunnel del Frejus sull'asse Torino-Lione;

b) il nuovo tunnel ferroviario del Brennero lungo il corridoio Berlino-Palermo;

c) il terzo valico dei Giovi lungo il corridoio Rotterdam-Genova;

d) le opere connesse con l'Expo 2015;

e) le reti metropolitane della città di Roma;

f) l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria;

g) il ponte sullo stretto di Messina;

h) la componente tecnologica del Mo.s.e.;

i) i nodi intermodali configurati come *hub* di Taranto e di Trieste;

l) le piastre logistiche così come definite nell'allegato infrastrutture dello scorso anno;

nel marzo del 2009, la disponibilità di fondi Fas si componeva delle disponibilità assegnate con delibera Cipe 112 del 2008 di 7.356 milioni di euro oltre ad una disponibilità aggiuntiva di 5 miliardi di euro derivante dall'assegnazione avvenuta proprio in data 6 marzo 2009;

la seconda assegnazione era comprensiva di 1 miliardo di euro assegnati a valere sull'edilizia scolastica ed universitaria e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria;

da questa disponibilità si devono sottrarre inoltre:

1. adeguamento prezzi materiale da costruzione: 900 milioni di euro;

2. finanziamento società Tirrenia: 390 milioni di euro;

3. finanziamento servizi regionali ferroviari: 1.440 milioni di euro;

4. finanziamento obblighi di servizio media lunga percorrenza ferroviari: 330 milioni di euro;

5. investimenti del gruppo ferrovie dello stato: 960 milioni di euro;

il fondo infrastrutture ha quindi un valore di 7.136 milioni di euro a cui vanno riassegnate le risorse dedicate ad investimenti in infrastrutture ferroviarie derivanti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008;

sul valore di 7.596 milioni di euro così ottenuto, si è proceduto ad adempiere all'obbligo di ripartizione territoriale 15 per cento e 85 per cento nel rispetto delle indicazioni formulate dal dicastero dello sviluppo economico coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008;

nel 2009, in realtà, l'impegno di competenza pubblica è stata di 9,916 miliardi di euro (2,3 miliardi di euro per rifinanziamento legge obiettivo e 7,6 miliardi di euro fondi Fas) per investimenti in infrastrutture;

entro il mese di settembre 2009 sarà sottoposto al Cipe un programma di opere medio piccole di competenza dei provveditori alle opere pubbliche del dicastero per un importo di circa 815 milioni di euro;

entro l'anno, saranno sottoposti al Cipe interventi per un valore globale di 15 miliardi di euro relativi al programma di interventi deliberati dal Cipe nella seduta del 6 marzo 2009 e del 26 giugno 2009;

dal quadro finanziario relativo alle opere infrastrutturali e le effettive disponibilità emerge una palese e consistente discriminazione nei confronti della Regione Sardegna;

nel quadro degli interventi sul fondo infrastrutture previste nel quadro di dettaglio della delibera del 6 marzo 2009 (delibera Cipe 26 giugno 2009) su 60 opere solo una riguarda la Sardegna e in particolare modo la città di Cagliari;

dal quadro finanziario riportato nel Dpef si prevede una previsione di spesa totale di 31.169 milioni di euro;

per l'intervento relativo alla Sardegna e in particolare per i nodi e sistemi urbani e metropolitani di Cagliari si fa una previsione generica di 330 milioni da ripartire anche tra Palermo Catania e Bari;

da un esame più dettagliato risultano disponibili per l'intervento sardo solo 13 milioni per il 2010, 26 milioni per il 2011 e 91 milioni dopo il 2011;

il quadro relativo agli investimenti per la Sardegna risulta essere ancora più preoccupante se rispondesse al vero la previsione di spesa approvata dalla conferenza unificata stato regioni attraverso l'allegato infrastrutture al Dpef 2009-2011 nella seduta di esame dell'allegato infrastrutture dello scorso anno dove furono indicate un insieme di opere indicate nella tabella n. 3.8 (opere parzialmente finanziate da avviare entro il 2013);

le opere indicate dalle regioni alla conferenza unificata stato regioni, furono dalla stessa conferenza accolte favorevolmente nell'ambito del predetto allegato infrastrutture;

negli aggiornamenti avvenuti nell'ultimo anno di attività della struttura tecnica di missione proprio su quei piani, per la Sardegna risultano solamente richiamati due progetti nemmeno allo stadio preliminare; strada statale n. 291 della Nurra, 1 lotto, per 96,36 milioni e strada statale n. 291 della Nurra lotto 4 per 45,00 milioni;

il costo delle opere previste nel programma di aggiornamento approvato dalla conferenza Stato regioni risulta essere di 37.969 milioni con uno stanziamento disponibile della legge obiettivo di 1675,02 milioni, altre fonti statali per 1.826,85 milioni, 1.368,35 milioni dagli enti locali, 377 milioni dall'Unione europea, 12.468 milioni dai privati, 20.252 milioni da reperire;

lo stanziamento effettivo di disponibilità per la Sardegna relativo al programma aggiornato dalla Conferenza Stato-Regioni è pari a zero (0);

nella seduta del 6 marzo 2009, il Cipe ha approvato il piano delle opere infrastrutturali previste per il 2009 alimentato finanziariamente, per una parte a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2008, a favore degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001, per l'altra a valere sulle risorse Fas stanziato per il fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinques* del decreto-legge n. 112 del 2008, quest'ultimo, con una dotazione complessiva pari a 12,35 miliardi di euro e con criteri di riparto pari all'85 per cento a favore delle regioni del mezzogiorno e al 15 per cento per le regioni del centro-nord;

successivamente, in data 26 giugno 2009, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il ministero dello sviluppo economico, ha presentato al Cipe il programma degli interventi da finanziare con le assegnazioni disposte dallo stesso comitato sia in data 18 dicembre 2008 che in data 6 marzo 2009;

nell'ambito del predetto piano sono state approvate dal Cipe opere nel periodo 6 marzo 2009-26 giugno 2009 per un importo di 5,53 miliardi di euro con nuove assegnazioni pari a 693,31 milioni di euro come si evince dalla tabella seguente;

nelle tabelle allegate al Dpef si richiama anche la manovra triennale 2009-2011 dalla quale risulta una disponibilità nazionale di 66.892 milioni e una per la piastra logistica euro-mediterranea della Sardegna di appena 133,340 milioni di euro pari allo 0,2 per cento dello stanziamento nazionale;

lo stato attuale delle « Intese generali quadro » e le disponibilità censite dalle tabelle allegate al Dpef fanno emergere

una situazione macroscopica e insostenibile nella ripartizione delle risorse sia programmate che disponibili:

Regione: Sardegna; legge obiettivo: 296; altre fonti statali: 18;

Regione: Sicilia; legge obiettivo: 1.335; altre fonti statali: 5.459;

Regione: Puglia; legge obiettivo: 225; altre fonti statali: 475;

Regione: Lombardia; legge obiettivo: 2.202; altre fonti statali: 1.890;

Regione: Liguria; legge obiettivo: 458; altre fonti statali: 1.236;

Regione: Lazio; legge obiettivo: 1.963; altre fonti statali: 2.010;

Regione: Campania; legge obiettivo: 578; altre fonti statali: 1.416;

Regione: Calabria; legge obiettivo: 1.043; altre fonti statali: 1.291 —

se non ritenga il Governo di dover provvedere immediatamente, sin dalla prossima programmazione finanziaria e comunque non oltre la prossima riunione del Cipe ad una seria politica di riequilibrio territoriale, tesa non solo ad una mera ripartizione finanziaria ma ad una puntuale analisi dei relativi divari infrastrutturali e alla determinazione di precisi piani di riallineamento così come previsto nell'ordine del giorno approvato dal governo in sede di approvazione dei federalismo fiscale;

se non ritenga di dover immediatamente aggiornare, anche attraverso una puntuale riprogrammazione delle risorse statali, l'accordo di programma infrastrutturale risalente ormai all'ottobre del 2002 relativo alla Sardegna definendo precise risorse e individuando puntualmente le opere immediatamente cantierabili;

se non ritenga di dover disporre l'immediato riavvio dei bandi per la realizzazione della strada statale Olbia-Sassari le cui procedure risultano avviate da parte dell'unità di missione per i 150 dell'unità d'Italia;

se non ritenga di dover dar mandato all'Anas, anche attraverso risorse proprie, che risultano stranamente disponibili per altre regioni, vedasi Sicilia, per il completamento della strada statale 131 Cagliari-Sassari;

se non ritenga di non dover riprogrammare le risorse finanziarie inutilizzate per oltre 30 milioni di euro destinate inizialmente alla realizzazione del cosiddetto Betile per realizzare, invece, il tunnel sotterraneo nella centrale via Roma a Cagliari;

se non ritenga di dover avviare di concerto con la Regione Sardegna una puntuale azione tesa a realizzare tutti gli investimenti necessari per rompere l'isolamento delle zone interne dell'isola, a partire dalla cosiddetta Trasversale centrale sarda;

se non ritenga di dover immediatamente definire la spesa dei fondi Fas in capo alla Regione Sardegna attraverso l'approvazione del piano di spesa. (4-03724)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazione a risposta orale:*

CALVISI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la recente istituzione della provincia di Olbia-Tempio ha sancito ufficialmente l'importanza che Olbia e i territori circostanti hanno ormai assunto in Sardegna; la provincia sarda, con i suoi insediamenti turistici che ne fanno uno dei maggiori poli di attrazione dell'isola, rappresenta infatti una realtà in rapida espansione economica e commerciale;

lo sviluppo economico ha permesso la concentrazione di ingenti investimenti immobiliari, tra i quali, però, possono nascondersi infiltrazioni malavitose e ca-

pitali illeciti; è necessario quindi garantire un efficace controllo di possibili fenomeni criminali attraverso un'intensa e costruttiva attività di collaborazione tra gli enti territoriali e le forze dell'ordine;

a questo scopo forze sociali e forze politiche di tutti gli schieramenti hanno sollevato da anni il problema di avere nel territorio della nuova provincia strutture e mezzi logisticamente più adatte per potenziare la presenza dello stato e per condurre politiche della sicurezza e della repressioni di attività illecite più efficaci;

l'amministrazione comunale di Olbia, con delibera di Consiglio n. 90 del 25 luglio 2006, cedeva al ministero dell'interno, in diritto di superficie, un'area di oltre 12.000 metri quadrati, situata nel nord della città; in questo spazio, anche nell'ambito degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8, doveva sorgere la nuova questura di Olbia:

il Ministero dell'interno, con nota n. 4903 del 18 giugno 2008, trasmetteva alla Regione Sardegna il progetto di « Realizzazione della nuova sede degli organismi della Polizia di Stato di Olbia », ottenendo il nulla osta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;

il 26 novembre 2008, alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio-Abruzzo e Sardegna e dell'Amministrazione comunale, veniva ufficialmente consegnata alla ditta aggiudicataria dei lavori la superficie sulla quale dovevano sorgere gli uffici del nuovo commissariato di Olbia;

la conclusione dei lavori e la consegna dello stabile, situato nel quadrante nord della città, in un punto strategico per la mobilità, data la presenza delle principali direttrici stradali, era prevista per il 29 maggio 2008, in modo da consentire alla struttura di operare in piena efficienza durante il G8, in programma nel mese di luglio alla Maddalena;

lo spostamento del *summit* internazionale da Olbia alla città de L'Aquila ha comportato dapprima un rallentamento dei lavori, la cui conclusione si ritardava al 29 settembre, e a partire dal 18 giugno 2009, un vero e proprio blocco; infatti le risorse economiche necessarie al completamento dell'opera sembra siano venute a mancare a causa dello spostamento del vertice ad altra sede, il quale avrebbe provocato una ridislocazione dei fondi;

la sicurezza dell'ordine pubblico e della sicurezza è legata, come affermato dal Prefetto Guglielmann, al potenziamento logistico delle strutture essenziali per le attività di *intelligence* e di controllo del territorio;

a pagare le conseguenze di questa incresciosa situazione non saranno solo gli agenti di polizia e i cittadini olbiesi, che non potranno godere ancora per molto di una struttura preannunciata come avveniristica, e supertecnologica, ideale per fronteggiare la criminalità, ma anche i sessanta operai della ditta appaltatrice, che sono stati mandati a casa: per i più fortunati di loro ci sarà la cassa integrazione mentre per i carpentieri è scattato il licenziamento immediato;

il titolare della ditta appaltatrice dei lavori, Vincenzo Lattanzi, ha dichiarato di aver anticipato un'ingente somma, circa 6 milioni e mezzo di euro, per la realizzazione dei lavori, senza aver ancora ricevuto alcun compenso;

le organizzazioni sindacali del territorio sono mobilitate affinché sia recepita dalle autorità competenti l'importanza degli stanziamenti necessari alla conclusione dell'opera —:

se intenda chiarire quali erano le fonti di finanziamento e attraverso quale voce di bilancio, in capo a quale Ministero si era trovata copertura per la costruzione dell'opera;

se il mancato completamento dell'opera sia da mettere in relazione con lo spostamento del G8 a L'Aquila;

se corrisponde al vero che il finanziamento era stato attivato con 10 milioni di euro di fondi FAS e che poi tale finanziamento sia stato revocato, o comunque le risorse inizialmente programmate siano state stornate, per la costruzione di altre opere al di fuori del territorio della Sardegna;

se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno condotto all'interruzione dei lavori di costruzione della questura di Olbia;

quali iniziative intenda adottare al fine di ripristinare le condizioni necessarie affinché sia portata a compimento un'opera di vitale importanza per l'intera provincia di Olbia-Tempio. (3-00619)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZACCARIA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica italiana per lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche;

l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono il diritto di chiedere asilo in caso di persecuzione, il principio di diritto consuetudinario internazionale detto del « non respingimento » (*non refoulemen*) esclude il ritorno a situazioni dove la vita o la libertà dell'individuo siano messe a repentaglio;

la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, introduce la definizione di « protezione sussidiaria » quale concetto in grado di realizzare una sostanziale convergenza tra quello costituzionale dell'asilo

e la definizione di rifugiato contenuta nella citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

a seguito dell'accordo bilaterale stipulato dal Governo italiano con il Governo della Repubblica libica a Bengasi il 30 agosto del 2008 — legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 2009 n. 7 — è stata introdotta, in maniera operativa a partire dal maggio 2009, la nuova politica dei pattugliamenti congiunti e dei respingimenti nel canale di Sicilia, quali misure volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

secondo quanto riportato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), fino in data 14 luglio 2009, il numero di persone respinte dall'Italia verso altri Paesi ammonterebbe ad almeno 900;

mercoledì 1° luglio 2009 la Marina militare italiana ha intercettato a trenta miglia a largo dell'isola di Lampedusa e ha successivamente respinto in Libia 82 persone, imbarcandole su di una motovedetta battente bandiera del Paese nordafricano;

come si apprende da quanto riportato al *briefing* per la stampa che l'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha tenuto a Ginevra in data 14 luglio 2009, i rappresentanti UNHCR hanno avuto la possibilità di visitare le 82 persone respinte in Libia in data 1° luglio 2009 e trasportate presso i centri di detenzione libici;

durante tali colloqui è stato possibile individuare tra di essi 76 cittadini eritrei, di cui 9 donne e almeno 6 bambini. I colloqui hanno altresì evidenziato che non risulta che le autorità italiane a bordo della nave abbiano tentato di stabilire la nazionalità delle 82 persone intercettate né tantomeno le motivazioni che le avessero spinte a fuggire dai propri Paesi;

sulla base di quanto rilevato dai rappresentanti UNHCR e dalle informazioni che si evincono dalla stampa e dai rapporti delle organizzazioni che si occupano di diritti umani, relativamente alla

situazione in Eritrea è possibile sostenere che un buon numero di tali persone risultassero essere bisognose di protezione internazionale;

stando alle dichiarazioni del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa tra le persone respinte non vi erano richiedenti asilo;

durante gli stessi colloqui sono state raccolte testimonianze relative all'uso della forza da parte dei militari italiani durante il trasbordo sulla motovedetta libica. In base a queste testimonianze 6 eritrei avrebbero avuto necessità di cure mediche in seguito ai maltrattamenti;

le stesse persone affermano che i loro effetti personali, fra i quali documenti di vitale importanza, sarebbero stati confiscati dai militari italiani durante le operazioni e non più riconsegnati;

in una dichiarazione del Ministro della difesa riportata dall'ANSA il 14 luglio 2009, viene affermato, riguardo ad alcuni dettagli della confisca di tali effetti personali, che « tutto è stato messo in sacchetti individuali che sono stati consegnati ai militari della Guardia di Finanza che si trovava a bordo della motovedetta libica »;

le persone ascoltate hanno riferito che avevano trascorso quattro giorni in mare prima di essere intercettati e che al momento dell'intercettazione da parte della Marina militare italiana essi non hanno ricevuto alcun tipo di cibo dai militari italiani nel corso dell'intera operazione, della durata complessiva di 12 ore;

a seguito delle rivelazioni raccolte nei centri di detenzione libici, l'UNHCR ha ritenuto di indirizzare una lettera formale al Governo italiano nella quale venivano richiesti chiarimenti sul trattamento riservato alle persone respinte in Libia in violazione della normativa internazionale in materia di richiedenti asilo e rifugiati;

la Commissione europea in data 15 luglio 2009 ha indirizzato una lettera al

Governo italiano nella quale, sottolineando l'applicabilità del principio del « non-re-spingimento » (*non-refoulement*) anche in alto mare, richiede quali misure siano state previste dalle autorità italiane per garantire il rispetto di tale principio —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

quali siano gli intendimenti del Governo in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie dovute alle persone richiedenti tutela internazionale;

quale modalità di accertamento ed eventualmente quali iniziative il Ministro della difesa intenda adottare al fine di stabilire delle responsabilità più precise tra i militari italiani che non avrebbero fornito adeguata assistenza umanitaria alle 82 persone intercettate in mare;

per quanto riguarda il sequestro degli oggetti personali, in base a quali presupposti lo stesso sia stato effettuato se ne sia stato redatto verbale e se, ove previsto, sia intervenuta relativa convalida giurisdizionale;

quali siano state le misure adottate per mettere le persone respinte in grado di formulare un'eventuale richiesta di asilo;

ed, infine, quale posizione intenda prendere il Governo a fronte dei rilievi da parte della Commissione europea sugli obblighi internazionali che vincolano le autorità italiane durante operazioni svolte in alto mare. (4-03727)

BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato un'importante operazione nei confronti del clan camorristico dei Casalesi, che ha portato all'arresto di 44 persone, di cui ben 12 in Provincia di Modena, accusate di gestire bische clandestine;

questa operazione si aggiunge ad altre già effettuate nel territorio modenese e contribuisce a far emergere una realtà

inquietante, che vede Modena e la sua provincia da decenni al centro degli affari della camorra e oggi considerata la roccaforte del clan dei Casalesi e dei loro affari nel nord Italia;

il Procuratore aggiunto del Dipartimento antimafia di Napoli, Federico Caffero De Raho, infatti, in una conferenza stampa ha sottolineato come « quella dei Casalesi a Modena non sia una infiltrazione, ma un vero e proprio radicamento, che dura da almeno vent'anni »;

tale forte radicamento sarebbe confermato dalla presenza, all'interno della rete di affiliati operanti sul territorio modenese, non solo di soggetti di origine campana, ma anche di persone nate e residenti a Modena;

dalle indagini è emerso che Modena era la sede della bisca clandestina più importante per i Casalesi per l'ammontare degli introiti, visto che da questa provenivano circa 60.000 euro al mese, destinati alle famiglie dei « boss » dell'organizzazione;

l'attività della camorra nel territorio modenese non è legata solo alle bische, come già evidenziato da precedenti operazioni delle Forze dell'ordine e dai rapporti dell'Antimafia, ma anche al settore delle estorsioni nei confronti di imprenditori operanti soprattutto nel settore edile;

i dati e le informazioni diffuse dal Procuratore del Dipartimento antimafia di Napoli e il quadro criminale complessivo emerso dalle indagini sono estremamente preoccupanti;

nonostante i numerosi segnali di allarme relativi alle infiltrazioni camorristiche a Modena e provincia ed i conseguenti impegni assunti dagli enti locali per intensificare i controlli e prevenirne l'ulteriore diffusione, la criminalità organizzata ha incrementato il proprio radicamento e la portata delle proprie attività —;

se intenda mettere al corrente la Camera dei deputati di eventuali nuove circostanze;

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in ordine ai dati presentati e alle valutazioni espresse dal Procuratore aggiunto del Dipartimento antimafia di Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione sopraindicata;

quali iniziative, anche di concerto con le istituzioni locali, con le organizzazioni sociali ed imprenditoriali, intenda porre in essere al fine di contrastare la diffusione ed il radicamento della criminalità organizzata nel territorio dell'Emilia Romagna e della provincia di Modena, particolarmente colpita dal fenomeno.

(4-03728)

BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogate con il quale si chiedevano chiarimenti sulla catena di negozi denominata « Alkemico », che commercia e promuove sostanze stupefacenti, *kit* per sniffare, semi per piantare *marijuana* e *skunk*, boccette di etere e *popper* da inalare, oltre a libri che inducono all'uso di droghe, il Governo ha risposto che tali negozi (con sede in Milano, Bologna, Rimini, Latina e Riccione) sono stati oggetto di molte verifiche, ma che non sono state rilevate irregolarità di tipo penale o amministrativo, così come per il relativo sito *web*, sottoposto ad un controllo costante da parte della polizia postale;

il Governo, poi, nella sua risposta specificava che « detti esercizi possiedono un tipico assortimento di prodotti, in genere di origine vegetale, che, seppur non soggetti a controllo di legge, per le loro proprietà psicoattive risultano in grado di produrre effetti stimolanti simili a quelli della cocaina » e che comunque « ulteriori accertamenti sono in corso presso le sedi produttive dei prodotti commercializzati »;

il marchio « Alkemico » e la catena commerciale, compreso il sito *web* ven-

gono gestiti dalla «International Brand Agency» (IBA), con sede nella Repubblica di San Marino, ove è ubicato il magazzino centrale;

recentemente il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, sede della società dell'International Brand Agency, ha deciso di revocare la licenza alla società che detiene il marchio «Alkemico», in base alle relazioni della Polizia civile e dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche;

l'importante decisione del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino rappresenta un atto significativo a tutela della salute pubblica e a favore delle politiche di prevenzione sulle droghe a vantaggio di tutti i cittadini, in particolare dei più giovani —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della decisione assunta dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino di revocare la licenza alla società IBA e quali siano gli intendimenti del Governo al riguardo;

se il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali non ritenga, alla luce di tale decisione, di aggiornare l'elenco delle sostanze contemplate dalle tabelle di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di impedire la prosecuzione dell'attività commerciale della catena «Alkemico» sul territorio italiano e di contribuire alla impegnativa e difficile azione di prevenzione contro tutti i tipi di droghe, che deve essere portata avanti nell'interesse dei cittadini.

(4-03731)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BORGHESI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con decisioni inappellabili n. 477 del 2009 e n. 478 del 2009 pubblicate in data

25 maggio 2009, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (massimo organo di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato la procedura concorsuale a livello regionale per il reclutamento di n. 200 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per le scuole secondarie superiori e per le istituzioni educative, indetta con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2004;

tali decisioni sono state emanate a seguito dei ricorsi principali e dei successivi ricorsi che avevano impugnato il procedimento seguito dalla commissione giudicatrice del concorso, sia per l'illegittima composizione, per incompletezza della commissione, in quanto o nell'una o nell'altra era assente il Presidente, sia per illegittimità di tutti gli atti del concorso per assoluta carenza di istruttoria, nonché per talune circostanze di estrema gravità che, tra l'altro, erano state evidenziate nella trasmissione *Mi manda Rai tre*. — Il conduttore della trasmissione, Vianello, rappresentando la farsesca lettura degli elaborati, aveva messo in evidenza l'assurda pretesa di poter correggere elaborati di otto facciate in due minuti, ed aveva evidenziato come erano stati valutati con punteggi massimi elaborati che contenevano errori ortografici oltre che di sintassi. Aveva colpito in modo particolare il pubblico e gli stessi candidati presenti, l'affermazione del direttore generale regionale Guido Di Stefano al quale era demandato il controllo della legittimità delle operazioni, l'affermazione che gli elaborati erano stati corretti *ictu oculi*;

nelle more, in data 23 luglio 2007, la graduatoria del concorso veniva approvata e pubblicata ed i vincitori del concorso venivano, in data 1° settembre 2007, nominati Presidi ed assegnati alle varie sedi vacanti, mentre per scorrimento della graduatoria gli idonei, in data 1° settembre 2008, venivano nominati, Presidi ed assegnati alle varie sedi;

la decisione del massimo organo di giustizia amministrativa comporta l'annullamento della nomina per i 200 dirigenti scolastici nominati in base alla procedura concorsuale annullata;

una sentenza — che ha fatto giustizia, annullando provvedimenti palesemente illegittimi posti in essere dalla commissione giudicatrice ed avallati dall'Ufficio, scolastico, regionale che, anziché procedere ad una dettagliata ed accurata disamina degli atti concorsuale, ha proceduto all'immediata approvazione della graduatoria ed alla nomina dei vincitori del concorso nei posti di Presidi vacanti nella Regione Sicilia;

vi sono ancora ricorsi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato da parte di candidati delle altre Regioni, per situazioni analoghe a quelle che hanno trovato accoglimento dinanzi all'organo di giustizia amministrativa della regione Sicilia;

si potrebbe arrivare a situazioni che potrebbero comportare l'annullamento delle procedure concorsuale, con tutte le conseguenze del caso;

alla luce delle sentenze pronunciate dal Consiglio di giustizia amministrativa e, in considerazione dei ricorsi ancora pendenti, appare necessario un intervento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che in autotutela in esecuzione tra l'altro di sentenze passate in giudicato proceda, con la massima urgenza, agli atti di annullamento di tutte le graduatorie inficiate;

è necessaria una diffida per vigilare sull'operato dell'amministrazione per la puntuale applicazione delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia con le quali è stato disposto l'annullamento del concorso;

il dato di fatto certo e incontrovertibile è che il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato il concorso ordinario in Sicilia, l'intera procedura concorsuale;

Guido Di Stefano ha addirittura detto in un'intervista su *Repubblica*: « Non mi è stato ancora notificato nulla, ma in genere questi provvedimenti valgono esclusivamente per i ricorrenti, che potrebbero rientrare in gioco; comunque seguirò le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato per applicare il provvedimento »;

il direttore regionale Guido Di Stefano non può fare simili affermazioni perché non è stata impegnata la valutazione dei ricorrenti ma è stata annullata l'intera procedura concorsuale: il Consiglio di giustizia amministrativa ha invalidato tutti gli atti del concorso ordinario in Sicilia, l'avvocatura dello Stato ha perso il ricorso;

è evidente che deve essere azzerata la graduatoria concorsuale; i 200 presidi immessi in ruolo risultano così « non idonei » ed è quindi inevitabile la risoluzione del loro contratto;

i posti liberati in Sicilia devono essere dati a coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali degli incarichi di presidenza in applicazione dell'articolo 1 *sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

anche il concorso-riservato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, in Sicilia ma anche nelle altre regioni e gravato da ricorsi giurisdizionali pendenti che denunciano l'illegittimità sia della composizione della commissione giudicatrice sia degli atti;

interrogazioni parlamentari (n. 4/03797 del 30 maggio 2007, n. 4/04437 del 19 luglio 2007 dell'onorevole Rino Piscitello e n. 4/02606 del senatore Bartolo Fazio) avevano già denunciato la grave difformità e disomogeneità di giudizio, la disparità di trattamento nonché, ancora più grave, l'illegittima composizione della commissione esaminatrice in Sicilia, in Liguria ed in altre regioni;

in Sicilia e in Liguria è stato violato l'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 194, n. 487, il quale in maniera chiara ed

inequivocabile afferma che « l'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso »; un componente della commissione giudicatrice in Sicilia e in Liguria risulta essere in quiescenza dal 2002 e dunque oltre il periodo consentito dal decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi incompatibile con la funzione richiesta;

a questo punto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve inevitabilmente « sanare » tutte queste situazioni. Ci sono, difatti, gli « ex idonei » del concorso ordinario in Sicilia e i « non idonei » del concorso riservato », i quali sono inseriti nelle graduatorie degli incarichi di presidenza —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

come intenda procedere affinché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca applichi le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia ed azzeri, così com'è stato sentenziato, le graduatorie del Concorso ordinario in Sicilia;

se intenda verificare altresì se gli stessi hanno ripristinato la legalità.

(4-03719)

REGUZZONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

molti istituti tecnici periti aziendali e corrispondenti (ITPA) in lingue estere, utilizzando le opportunità offerte da sperimentazioni quali ERICA, hanno concretamente realizzato percorsi di studio che offrono una approfondita ed ampia preparazione linguistica, non strettamente legata al mondo del commercio secondo schemi del passato, ma ampliata a comprendere e trattare anche gli aspetti culturali e relazionali dei Paesi esteri;

ad esempio la Provincia di Varese attraverso i propri ITPA è all'avanguardia nelle relazioni con istituti esteri, negli scambi interculturali e nei viaggi di studio con Canada, Repubblica Popolare Cinese, numerosi paesi europei, stabilendo relazioni di gemellaggio e mostrando chiaramente livelli di eccellenza e ed aderenza alle esigenze del mercato;

tale specificità non pare riconosciuta nello « Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; tale schema infatti — se da un lato salvaguarda con l'« indirizzo turismo » le esperienze nel campo del turismo parimenti maturate anche da molti I.T.P.A. con il progetto ITER — dall'altro lato esaurisce nell'indirizzo « Amministrazione, finanza e marketing » la ricchissima esperienza e funzionalità degli ITPA nel capo linguistico;

si ritiene che tali specificità avrebbero potuto essere riconosciute e rilanciate strategicamente qualora nel riordino dei Licei fosse stata prevista la creazione di un « Liceo Linguistico » con forte caratterizzazione economica internazionale;

le considerazioni suesposte sono ben rappresentate in una missiva al Ministero da parte dell'assessore alla Formazione e Pubblica Istruzione della Provincia di Varese, dr. avv. Andrea Pellicini, che ipotizza alcune possibili soluzioni tecniche —:

quale sia l'intendimento del Ministro in ordine alle considerazioni di cui alle premesse;

se e come il Ministro intenda dare risposta adeguata alle esigenze di modernità, internazionalizzazione e aderenza al mercato del lavoro sopra rappresentate;

se e come il Ministro intenda dare riscontro alle proposte della Provincia di Varese.

(4-03720)

\* \* \*

LAVORO, SALUTE  
E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

BURTONE e CARDINALE. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 998 del 2008, il Direttore Generale della Asl 3 di Catania ha disposto il trasferimento di diversi direttori medici di presidio, tra i quali Giarre, Paternò e Bronte, in sedi diverse da quelle di assegnazione, o in servizi non oggetto dell'originario concorso. Tali trasferimenti sono avvenuti senza le preventive procedure previste dal contratto, e in violazione delle norme che disciplinano le relazioni sindacali, avendo proceduto senza il preventivo assenso dell'interessato e dell'organizzazione sindacale di appartenenza, al trasferimento di un dirigente sindacale che in atto fruisce dei diritti sindacali ai sensi del contratto collettivo di lavoro;

con lo stesso atto deliberativo, il direttore medico del presidio di Acireale è stato rimosso dall'incarico e gli è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'U.O.C. Anziani e ADI, per il quale lo stesso non possiede i titoli, prevedendo il decreto assessoriale 3 maggio 2007, la specializzazione in geriatria e l'espletamento della procedura concorsuale;

con la stessa delibera la direzione medica del presidio ospedaliero di Acireale è stata affidata ad un dirigente di struttura semplice non afferente all'u.o. direzione medica del presidio ospedaliero, avvalendosi dell'articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000 che, nello specifico, prevede caso mai il conferimento *ad interim*, a direttore medico di altro presidio, dell'incarico di che trattasi;

contro la delibera suddetta sono tuttora pendenti ricorsi instaurati innanzi al giudice del lavoro, mentre il ricorso presentato dal dirigente sindacale è stato accolto;

le scelte della direzione aziendale della Asl 3 appaiono senz'altro censurabili poiché il superiore provvedimento è stato adottato senza alcun rispetto delle regole contrattuali e delle norme vigenti;

la gestione del personale da parte dei vertici aziendali si presta a numerose osservazioni anche in riferimento al ricorso immotivato e reiterato all'articolo 15 *septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

di recente è stata effettuata la conferma di un incarico nonostante l'emana- zione di direttive assessoriali che lo vietano;

si fa inoltre ricorso all'impiego di personale a rapporto convenzionale nei reparti ospedalieri, ad incarichi di consulenza, all'indizione di bandi di concorso su posti già coperti;

l'adozione di atti programmatici importanti — atto aziendale, rimodulazione della rete ospedaliera — è avvenuta senza la preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, l'approvazione del consiglio dei sanitari e il confronto con le istituzioni locali interessate —;

se non intenda valutare se sussistono i presupposti per inviare un'ispezione al fine di accertare se si rilevino condotte dei diritti sindacali. (3-00620)

\* \* \*

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

COSENZA. — *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 1° e 2 giugno 2009 si è svolto ad Avellino un importante convegno internazionale del CNR dal titolo: «Alimentarsi sana...mente: i prodotti del Mediterraneo fonte di salute e benessere»;

nel corso dei lavori sono emersi con chiarezza tre elementi principali:

a) l'importanza nutrizionale — soprattutto per i bambini, oggi più esposti che mai al rischio di una alimentazione poco sana a base di additivi e coloranti verso cui sono attratti anche a causa di forme pubblicitarie sempre più aggressive — di una dieta basata sui prodotti più sani e naturali della tradizione mediterranea;

b) il rischio che proprio i prodotti tipici della dieta mediterranea subiscano i danni più gravi dal sempre più prepotente emergere, sul mercato italiano, di alimenti contraffatti nella loro provenienza geografica che vengono spacciati per locali quando invece giungono sottocosto dall'estero;

c) la necessità di un forte impegno delle istituzioni perché la dieta mediterranea sia tutelata e, senza dimenticare i risvolti legati allo sviluppo economico e al turismo, ottenga forme di riconoscimento a livello internazionale;

già da tempo è in atto un dibattito nei Paesi europei affacciati nel mar Mediterraneo su come valorizzare le proprie tradizioni alimentari e in alcune realtà, come la Spagna, ci sono già proposte concrete, appoggiate dalle Istituzioni in carica, per l'inserimento della dieta mediterranea tra i beni immateriali del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;

in tale direzione va peraltro anche la mozione bipartisan n. 1-00009, approvata dal Senato, che impegna il Governo sulla dieta mediterranea con specifico riferimento proprio ai tre temi emersi nel convegno del CNR e sopra sinteticamente riportati —:

quali siano stati i provvedimenti finora presi dal Governo in favore della dieta mediterranea;

quali iniziative intenda assumere per favorire, tra i bambini, un'alimentazione realmente genuina;

in che modo sia possibile prevenire e contrastare la contraffazione degli alimenti tipici della dieta mediterranea garantendo la piena tracciabilità della loro filiera produttiva;

quali misure siano previste per valorizzare anche sul piano economico e turistico la centralità della dieta mediterranea nel mondo dell'alimentazione e della ristorazione del nostro Paese;

se la proposta spagnola sull'inserimento della dieta mediterranea nel patrimonio mondiale dell'umanità sia condivisa dal Governo e, in caso di risposta affermativa, quali passi intenda percorrere per contribuire al suo successo. (4-03714)

COSENZA. — *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno l'agricoltura italiana perde 2,8 miliardi di euro a causa del crescente assalto dell'agropirateria sui mercati internazionali, che genera un *business* di 52,6 miliardi di euro, praticamente poco meno della metà del fatturato agroalimentare italiano;

è quindi forte l'esigenza di una difesa che non significa soltanto la tutela di un intero patrimonio culturale, quindi dell'immagine stessa dell'Italia, e della salute dei consumatori, ma anche la valorizzazione di un settore economico che ha un fatturato al consumo di 8,9 miliardi di euro ed un *export* di 1,8 miliardi di euro;

l'agropirateria, che fiorisce anche grazie all'assenza di indicazioni chiare sull'origine geografica e sulla reale composizione degli alimenti e delle bevande nelle etichette, costituisce anche un danno per la salute del consumatore e per la consapevolezza di quest'ultimo nella scelta dei prodotti;

nel settore dell'olio extra-vergine d'oliva c'è stata l'importante conquista del Regolamento (CE) n. 82/2009 della Commissione, in vigore dal 1° luglio 2009, ma a livello europeo molti passi devono essere

ancora effettuati per quanto riguarda le altre produzioni agroalimentari caratteristiche dell'Italia —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, in sede comunitaria, sul tema del contrasto all'agropirateria e sulla creazione di un marchio europeo di garanzia appositamente dedicato per i prodotti agroalimentari che, tramite un sistema basato su forme di etichettatura chiare e pienamente trasparenti sull'intera filiera produttiva, garantisca la salute e la consapevolezza di scelta dei consumatori.

(4-03715)

SARDELLI, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACONE, LATTEI, LOMBARDO e MILO. — *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea, con decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, ha istituito i consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca per ciascuna delle seguenti aree:

- a) Mar Baltico;
- b) Mare Mediterraneo;
- c) Mare del Nord;
- d) Acque nordoccidentali;
- e) Acque sudoccidentali;
- f) Stock pelagici;
- g) Flotta d'alto mare/oceanica;

gli Stati membri dell'Unione europea (Italia, Spagna, Croazia, Grecia, Slovenia, Malta e Cipro), interessati alla gestione delle risorse ittiche nel mare Mediterraneo, hanno promosso la costituzione del Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (CCR Mediterraneo);

l'Unione europea, con decisione del 28 agosto 2008, ha dichiarato operativo il Consiglio consultivo regionale per il Mare Mediterraneo, decretandone l'ingresso nelle funzioni a partire dal 15 settembre 2008;

la decisione 2004/585/CE, all'articolo 3, prevede che i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse, che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali, presentino una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione;

la costituzione dell'assemblea e del comitato esecutivo del CCR Mediterraneo sarebbe avvenuta a seguito di trattative informali fra alcune associazioni presenti in seno alle organizzazioni europee Europeche e Cogeca;

non risulta essere stata attivata, a livello nazionale, alcuna procedura di coinvolgimento della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, che è il massimo organismo di consultazione dell'Amministrazione nazionale in materia di pesca;

in assenza di procedure amministrative standardizzate, la costituzione del CCR Mediterraneo è stata lasciata allo spontaneismo organizzativo di alcune associazioni che, a prescindere da oggettive valutazioni sulla loro consistenza rappresentativa, godono di una maggiore visibilità sul livello europeo;

è pervenuta segnalazione agli interroganti che le domande di alcune associazioni della pesca, che pure da lungo tempo siedono in seno alla Commissione consultiva nazionale per la pesca e l'acquacoltura, non siano state prese in considerazione;

non è dato conoscere per vie ufficiali la sede ed i recapiti del CCR Mediterraneo e la corrispondenza inviata presso l'indirizzo ufficiosamente segnalato viene restituita dalle poste al mittente;

il CCR Mediterraneo, che pure avrebbe sede a Roma in base a quanto si apprende da organi di stampa, si riunisce in località diverse in Italia e all'estero —:

per quali motivi la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura sia rimasta lungamente inattiva e non

sia mai stata convocata per l'acquisizione di pareri in ordine alla costituzione del CCR Mediterraneo;

in base a quali criteri sia stata designata la delegazione italiana in seno all'Assemblea e al comitato esecutivo del CCR Mediterraneo;

quali siano i criteri di funzionamento del CCR Mediterraneo, con particolare riferimento alle modalità di convocazione e di riunione degli organi;

se corrisponda al vero l'informazione secondo cui il CCR Mediterraneo avrebbe natura associativa e se sia previsto il pagamento di quote;

se non si ritenga necessario assumere iniziative per ricostituire la delegazione italiana in seno al CCR Mediterraneo e procedere, in sede di organi nazionali di amministrazione consultiva, ad una attenta valutazione sulle caratteristiche di rappresentatività di tutte le associazioni attualmente presenti. (4-03726)

\* \* \*

## SVILUPPO ECONOMICO

*Interrogazione a risposta scritta:*

**BORGHESI.** — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

il Trentino Alto-Adige è stata una delle prime regioni a passare al digitale terrestre esattamente il 15 febbraio 2009 e pertanto, già da tempo senza decoder non si dovrebbero ricevere rai 2 e rete 4;

i residenti di Rovereto (Trento) con un vecchio televisore senza decoder quindi con il sistema analogico non ricevono rai 2, mentre vedono perfettamente rete 4 —:

se il Ministro si a conoscenza dei fatti sopra riportati e se non ritenga di dover intervenire tempestivamente al fine di garantire condizioni di pari concorrenza tra RAI e Mediaset. (4-03721)

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,70



\*16ALB0002070\*